SENATO DELLA REPUBBLICA

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Ufficio di segreteria della 2ª Commissione permanente

SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura

I LAVORI DELLA 2ª COMMISSIONE-GIUSTIZIA

NEL CORSO DELLA XIV LEGISLATURA

giugno 2006
n. 9

Servizio delle Commissioni

Direttore Elio Testoni

Segreteria tel. 6706_2685

Uffici di Segreteria

1ª COMM. PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI)
Ufficio di Segreteria _2408
Capo ufficio: P. Aquilanti _3867
Capo ufficio: V. Giammusso _3503

2ª COMM. PERMANENTE (GIUSTIZIA)
Ufficio di Segreteria _2843
Capo ufficio: M. Martinelli _5540
A. Goracci _3754

3ª COMM. PERMANENTE (AFFARI ESTERI)
Ufficio di Segreteria _2603
Capo ufficio: M. D'Agostini _2264
S. Pugliese _5460

4ª COMM. PERMANENTE (DIFESA)
Ufficio di Segreteria _2675
Capo ufficio: G. Abagnale _2376

5ª COMM. PERMANENTE (BILANCIO)
Ufficio di Segreteria _2474
Capo ufficio: C. Piccardi _2113
G. Salone _3550
L. Iannetti _5744

6ª COMM. PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
Ufficio di Segreteria _2803
Capo ufficio: R. Bruschi _2444
L. Fucito _4751

7ª COMM. PERMANENTE (ISTRUZIONE)
Ufficio di Segreteria _2302
Capo ufficio: A. Pazzaglia _3902
R. Di Cesare _5455

8ª COMM. PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)
Ufficio di Segreteria _4552
Capo ufficio: G. Orsini _3913
C. Andreuccioli _5461

9ª COMM. PERMANENTE (AGRICOLTURA)
Ufficio di Segreteria _4498
Capo ufficio: S. Boscaini Cecchini _2802

10ª COMM. PERMANENTE (INDUSTRIA)
Ufficio di Segreteria _2406
Capo ufficio: S. Scarrocchia _4563
A. Carboni _2802

11ª COMM. PERMANENTE (LAVORO)
Ufficio di Segreteria _2584
Capo ufficio: V.A. Strinati _3442
P. Cacopardo _2427

12ª COMM. PERMANENTE (SANITA')
Ufficio di Segreteria _2837
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

13ª COMM. PERMANENTE (AMBIENTE)
Ufficio di Segreteria _2613
Capo ufficio: V. Fonti _2971
A. Perrone _2458

14ª COMM. PERMANENTE (POLITICHE UE)
Ufficio di Segreteria _2883
Capo ufficio: G. Baiocchi _2679

Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria tel. 6706_2451

Uffici ricerche

Settori economico e finanziario
Capo ufficio: C. Goretti _4487
M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute
Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: -------
D. Bassetti _3787

Ambiente e territorio
Capo ufficio: G. Filippetta _2973

Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: M.T. Stolfi _3927

Questioni istituzionali, giustizia e cultura
Capo ufficio: -------
A. Sansò _3435
S. Biancolatte _3659
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa
Capo ufficio: M. Serafin _2974

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP
Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata
Capo ufficio: -------

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, SULLA GIUSTIZIA E SULLA CULTURA

I LAVORI DELLA 2ª COMMISSIONE-GIUSTIZIA

NEL CORSO DELLA XIV LEGISLATURA

giugno 2006
n. 9

a cura di: Massimo Martinelli, Alessandro Goracci
e Stefano Marci

Classificazione Teseo: Ordinamento giudiziario. Processo civile. Diritto civile. Diritto commerciale. Società. Liquidazione di imprese. Fallimento. Processo penale. Diritto penale. Ordinamento penitenziario. Amministrazione giudiziaria. Liberi professionisti. Cooperazione internazionale. Tutela della riservatezza.

INDICE

L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ..... PAG. 1

1. I PRIMI INTERVENTI ..... " 1

2. LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ..... " 5

3. ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 11

4. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 11

IL PROCESSO CIVILE ..... " 13

1. IL PROCESSO SOCIETARIO ..... " 13

2. LE MODIFICHE AL RITO ORDINARIO ..... " 14

2.1 IL PRIMO INTERVENTO (LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80) ..... " 14

2.2 IL SECONDO INTERVENTO (LEGGE 28 DICEMBRE 2005, N. 263) ..... " 17

2.3 IL TERZO INTERVENTO (LEGGE 24 FEBBRAIO 2006, N. 56) ..... " 18

3. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SFRATTI ..... " 18

4. PROVVEDIMENTI CHE INTRODUCONO DISPOSIZIONI PROCESSUALI SPECIALI ..... " 20

5. ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 22

6. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 25

IL DIRITTO CIVILE ..... " 27

1. LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO ..... " 27

1.1 LA DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PENALI E AMMINISTRATIVI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ COMMERCIALI (DECRETO LEGISLATIVO 61/2002) ..... " 27

1.2 LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E DELLE COOPERATIVE (DECRETO LEGISLATIVO 6/2003) ..... " 29

2. LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE ..... " 35

3. IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI ..... " 36

4. ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 40

5. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 42

LE PROCEDURE CONCORSUALI ..... " 45
1. LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ..... " 45
1.1 LE INNOVAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE 80/2005 IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ..... " 45
1.2 LA DELEGA ..... " 47
2. LE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA ..... " 49

IL PROCESSO PENALE ..... " 51
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 51
2. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE..... " 54

IL DIRITTO PENALE DI PARTE GENERALE..... " 57
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 57
2. DISEGNO DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 58

IL DIRITTO PENALE DI PARTE SPECIALE ..... " 59
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 59
2. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE..... " 62

ORDINE PUBBLICO ..... " 65

L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO ..... " 67
1. MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO ..... " 67
2. ALTRI PROVVEDIMENTI ADOTTATI..... " 71

LE SPESE DI GIUSTIZIA ..... " 73
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 73
2. DISEGNO DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 79

L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA ..... " 81
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 81
2. DISEGNO DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE ..... " 84

LE PROFESSIONI ..... " 85
1. I PROVVEDIMENTI ADOTTATI ..... " 85
2. DISEGNI DI LEGGE IL CUI *ITER* NON È GIUNTO A CONCLUSIONE..... " 90

LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ..... " 91
1. I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ..... " 91
2. ACCORDI MULTILATERALI NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. ..... " 91

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ..... " 93

ALTRI PROVVEDIMENTI ..... " 95

L’ordinamento giudiziario

Tra le materie più impegnative, per oggetto e per rilevanza costituzionale e politica, la riforma dell'ordinamento giudiziario ha interessato la Commissione in diversi momenti della XIV legislatura: una prima fase è stata caratterizzata da interventi puntuali su alcuni aspetti del sistema giudiziario; successivamente, con l'approvazione di una legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, si è proceduto ad un intervento di radicale riforma, completato con l'approvazione dell'ultimo decreto delegato da parte del Consiglio dei Ministri nell’aprile del 2006.

1. I primi interventi

I primi interventi legislativi hanno riguardato materie tra loro molto diverse: i limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari; la riforma della legge sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura; l'applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari; il concorso per uditore giudiziario.

La **legge 27 febbraio 2002, n. 31**[1], è intervenuta sulla legge 16 dicembre 1999 n. 479[2] (legge Carotti). Le modifiche derivavano dalla necessità di adeguare alle nuove disposizioni in materia processual-penalistica, introdotte dalla legge Carotti, l'ordinamento del **personale della magistratura**. In particolare è stato integralmente sostituito il comma 3 dell'art. 57: esso conteneva una norma transitoria in base alla quale, entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, si sarebbe dovuto provvedere alla sostituzione dei giudici che, al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, avessero maturato il termine di sei anni di esercizio delle funzioni di GIP e di GUP, o comunque lo maturassero entro due anni. Per gli altri, il termine dei sei anni rilevante ai fini della sostituzione, doveva essere computato dalla data di entrata in vigore della legge. Dal momento che la legge Carotti era entrata in vigore il 2 gennaio 2000, la sostituzione dei giudici individuati al comma 3 dell'art. 57 sarebbe dovuta avvenire entro il 3 gennaio 2003: ciò avrebbe determinato, entro un breve lasso di tempo, un ricambio totale dei componenti delle sezioni del GIP e del GUP, con rischi notevoli di ulteriori disservizi nell'amministrazione della giustizia. La legge 31/2002 ha stabilito che il suddetto termine di sei anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

---

[1] "*Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari*".

[2] "*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*".

La **legge 28 marzo 2002, n. 44**[3] ha novellato numerosi articoli della legge 24 marzo 1958 n. 195[4], sulla **costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura**, delineando un nuovo sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti togati del medesimo consiglio. Mentre prima il sistema era caratterizzato dalla presentazione di liste contrapposte espressione delle diverse associazioni della magistratura, con l'intervento in questione è stato affermato il principio del voto separato per categorie e l'istituzione di tre collegi unici nazionali cui siano candidabili, rispettivamente, magistrati di cassazione, giudici di merito e pubblici ministeri; è stato inoltre confermato il sistema attuale a cinque collegi (uno presso la Corte di cassazione per l'elezione dei giudici di legittimità e quattro territoriali per l'elezione contemporanea dei giudici e dei p.m.) ed è stata modificata la disciplina del meccanismo elettorale e delle operazioni di voto. Provando ad entrare più nel dettaglio, si può procedere a dar conto delle modifiche apportate, esaminando i singoli articoli. E' stato modificato l'art. 1 della legge 195/1958, riducendo da trenta a ventiquattro il numero dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (sono ridotti da venti a sedici i componenti togati e da dieci a otto quelli di nomina parlamentare); si è proceduto a modificare l'art. 4, in tema di composizione della sezione disciplinare, riducendo da nove a sei il numero dei membri effettivi (attualmente sono: il vicepresidente del CSM; un membro laico cui sono conservate le funzioni di presidente in sostituzione del vicepresidente del CSM; un giudice di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati di merito, di cui due giudici presso uffici di merito e uno pubblico ministero), nonché da sei a quattro il numero dei membri supplenti (attualmente sono: un giudice di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; due magistrati di merito, di cui uno presso uffici di merito e un p.m.; un membro laico).

La legge in questione ha novellato l'art. 5, relativo al *quorum* di validità delle deliberazioni prese dal Consiglio ed ha stabilito che tali deliberazioni saranno valide con la presenza di almeno 10 membri componenti del C.S.M., di cui cinque di nomina parlamentare. Con la modifica dell'art. 6 si è inciso sulla materia delle deliberazioni della sezione disciplinare, codificando la prassi della validità delle delibere della sezione in quanto adottate a maggioranza dei voti e prevedendo, in caso di parità di voti, la prevalenza della soluzione più favorevole al magistrato sottoposto al procedimento.

Gli interventi di maggior rilievo e di più incisiva portata modificativa hanno riguardato le disposizioni del capo III *(Costituzione, cessazione e scioglimento del Consiglio superiore).* La modifica dell'art. 23 della legge 195/1958 ha inciso sulle modalità di elezione dei membri togati del C.S.M.: sono state soppresse le norme, attualmente incompatibili con la nuova disciplina, sulla composizione del C.S.M. e quelle sull'elettorato attivo e passivo e sono state introdotte, con

[3] "*Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*".

[4] "*Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*".

modificazioni, le disposizioni relative al sistema di elezione dei componenti magistrati per collegi nazionali. I sedici magistrati componenti del C.S.M. sono eletti in tre distinti collegi unici nazionali (il primo elegge due membri, esercenti funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la relativa Procura generale; il secondo elegge quattro membri tra i magistrati che esercitano funzioni di p.m. presso le procure, presso la Direzione nazionale antimafia ovvero tra i magistrati di appello destinati alla Procura generale preso la Corte di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario; il terzo elegge dieci membri tra i magistrati esercenti funzioni di giudice di merito e tra i magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario).

L'art. 24 della legge n. 195/1958, così come modificato dalla legge in questione, ha riconosciuto il diritto di elettorato attivo a tutti i magistrati, con la sola esclusione degli uditori giudiziari ai quali, al momento della convocazione delle elezioni, non siano state conferite le funzioni giudiziarie, e dei magistrati che siano sospesi dall'esercizio delle funzioni per avvio di azione disciplinare o in quanto sottoposti a procedimento penale. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce i casi d'ineleggibilità: accanto alle cause tradizionali di incompatibilità, sono state previste le seguenti: a) i magistrati che al momento della convocazione non esercitino funzioni giudiziarie o siano sospesi dalle medesime; b) gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale con meno di tre anni di anzianità.

Gli artt. 25 e 26 della legge 195/1958, modificati, definiscono un nuovo meccanismo elettorale, distinto in quattro fasi: la convocazione delle elezioni; la costituzione degli uffici elettorali; il procedimento di votazione e le operazioni di voto; lo spoglio delle schede (scrutinio); l'assegnazione dei seggi. E' stato pure modificato l'art. 28, il quale definisce la procedura in caso di contestazioni: competenti per decidere sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto sono i singoli seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione, i quali decidono a maggioranza, mentre competente circa le contestazioni sulla validità delle schede è la commissione centrale elettorale, che decide anch'essa a maggioranza.

La legge *de qua* è intervenuta pure sull'art. 39 della legge 195/1958, modificando il regime della sostituzione di componenti togati del C.S.M.: la norma così modificata dispone la sostituzione del membro cessato anticipatamente dalla carica con quello che lo segue per numero di preferenze nel collegio, salvo che ciò non sia possibile, nel qual caso vi è l'obbligo di indire entro un mese elezioni suppletive. Si è pure inciso sul secondo comma dell'art. 30 delle disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 195/1958, relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del C.S.M., introducendo alcune limitazioni allo status giuridico e di servizio del magistrato membro cessato del Consiglio superiore. Si è infine prevista la futura adozione, con regolamento esecutivo, delle disposizioni attuative e di coordinamento della disciplina in esame.

La **legge 14 maggio 2002, n. 94**[5], modifica il comma 5 dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario: la modifica consente ai magistrati applicati al di fuori del distretto di appartenenza, una volta scaduto il periodo di applicazione stesso, limitatamente ai dibattimenti in corso relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. ovvero per i delitti di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di beneficiare della **proroga dell'esercizio delle funzioni**. Finalità dell'intervento normativo è quella di impedire che la scadenza dei termini massimi di proroga consentiti dalle norme vigenti per l'applicazione dei magistrati che avessero in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti all'interno di procedimenti aventi ad oggetto i reati suddetti potesse pregiudicare l'ultimazione dei processi stessi.

La **legge 5 novembre 2004, n. 262** ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 7 settembre 2004 n. 234**[6], recante una modifica della **disciplina della prova preselettiva informatica del concorso per uditore giudiziario**, consistente in un ampliamento dell'ambito dei soggetti esonerati dalla prova medesima, prevista all'art. 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nel testo previgente l'entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 48[7] ed applicabile, grazie al disposto dell'art. 22, comma 3, di quest'ultima, anche ai concorsi straordinari finalizzati alla copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della stessa legge. L'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto in esame prevede che siano esonerati dalla prova informatica, oltre ai magistrati militari, amministrativi e contabili, i procuratori e avvocati dello Stato, coloro che abbiano conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati e coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, anche coloro che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore ai quattro anni, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense; coloro che, in possesso del medesimo titolo di studio, abbiano svolto da almeno quattro anni, senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati, le funzioni di magistrato onorario; coloro che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; coloro che abbiano conseguito, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni, il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica (è stata oggetto di dibattito la possibilità di prevedere l'esonero dalla prova informatica preselettiva per coloro che abbiano svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 28 settembre 2004 è stato accolto dal Governo un ordine del giorno che lo impegnava a prevedere urgentemente l'ulteriore ampliamento dei soggetti esonerati dall'espletamento della prova preliminare a

---

[5] "*Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale del magistrati ordinari*".

[6] "*Disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario*".

[7] "*Aumento del ruolo organico e disciplina dell' accesso in magistratura*".

coloro che abbiano svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni).

2. La riforma dell'ordinamento giudiziario

La **legge 25 luglio 2005 n. 150**[8] ha conferito al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi di **riforma dell'ordinamento giudiziario**.

Sono stati inseriti nella delega i criteri che regolano l'ingresso e la progressione in carriera dei magistrati, la loro professionalità, la separazione delle funzioni fra magistratura requirente e magistratura giudicante. Ai sensi dell'art. 1 della legge di delegazione, l'oggetto della delega si sostanzia in undici interventi:

1) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, individuando anche le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

2) istituire la Scuola Superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari e di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

3) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari e istituire il consiglio direttivo della Corte di cassazione

4) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;

5) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;

6) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione; modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;

7) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;

8) disporre le necessarie norme di coordinamento al fine di armonizzare le disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega con le altre leggi dello Stato; prevedere la necessaria disciplina transitoria e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova normativa delegata;

9) disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nelle more dell'entrata in vigore della normativa delegata di riferimento;

10) attuare un decentramento su base regionale del Ministero della giustizia;

11) modificare la disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.

---

[8] "*Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico*".

Con **il decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160**[9]**,** il Governo ha dato attuazione alla prima delega. In ordine all'ammissione in magistratura, ha disciplinato le procedure di concorso per uditore giudiziario, i requisiti per l'ammissione, la composizione e l'attività della commissione di concorso, mentre, per quanto concerne gli uditori giudiziari, ha stabilito le procedure di nomina e il tirocinio. Il decreto delegato ha distinto tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti, mantenendo il concorrente criterio distintivo fra funzioni di merito e funzioni di legittimità. Ha stabilito i criteri di progressione nelle funzioni (mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per titoli); ha previsto le modalità per il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e per il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti. Il decreto ha disciplinato i criteri in ordine all'assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado, giudicanti e requirenti, e nelle funzioni di secondo grado, giudicanti e requirenti, nonché nelle funzioni di legittimità, distinguendo, anche in questo caso, tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti. E' stato disciplinata la materia dei concorsi interni e quella concernente gli incarichi direttivi e semidirettivi (di merito e di legittimità), disponendo anche in ordine alle procedure di concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia. Il decreto contiene infine norme sul ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo e sulla progressione economica dei magistrati.

Il **decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26,**[10] che ha dato attuazione alla seconda delega, ha istituito la Scuola superiore della magistratura, definendone, al capo I, finalità e funzioni; al capo II, l'organizzazione (statuto e organi, comitato direttivo, presidente, comitati di gestione). Il decreto, sempre in attuazione della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, contiene, al titolo II, anche disposizioni sul tirocinio degli uditori giudiziari, definendone durata e composizione, prevedendo una sessione presso la Scuola ed una presso gli uffici giudiziari, individuando i criteri con cui procedere alle valutazioni finali. Il titolo III contiene infine norme sull'aggiornamento professionale e la formazione dei magistrati: si prevedono corsi di formazione e di aggiornamento professionale, corsi di formazione per il passaggio a funzioni superiori, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, nonché i criteri per le valutazioni periodiche dei magistrati (distinguendo fra la prima valutazione e la valutazione successiva).

Con **il decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25**[11] (terza delega) è stato istituito il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, del quale fanno parte

---

[9] "*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005 n. 150*".

[10] "*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

[11] "*Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

di diritto il primo presidente, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense. Nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, il decreto disciplina, al capo I, la composizione, gli organi, le modalità di elezione dei componenti togati, la durata in carica (quattro anni), i compensi, le competenze. Il titolo II attua la seconda parte della delega, quella relativa alla riforma dei consigli giudiziari: anche per i consigli giudiziari istituti presso le singole corti d'appello, il decreto disciplina la composizione (che varia in relazione alle competenze) e la durata in carica; gli organi; l'elezione dei componenti togati; la durata in carica (anche in questo caso, quattro anni); i compensi; le competenze.

Con **il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106**[12], è stato riorganizzato l'ufficio del p.m., nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nella quarta delega. L'art. 1 stabilisce le attribuzioni del Procuratore della Repubblica in ordine all'esercizio dell'azione penale e alla determinazione dei criteri di organizzazione dell'ufficio, di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati dell'ufficio ed individuando le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica; all'art. 2 si specifica l'esclusiva titolarità e la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale al Procuratore della Repubblica; all'art. 3 sono disciplinate le prerogative del Procuratore stesso in materia di misure cautelari e all'art. 4 i suoi poteri in merito all'impiego della polizia giudiziaria, delle risorse finanziarie e tecnologiche; all'art. 5 i rapporti con gli organi di informazione; all'art. 6 l'attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte d'appello.

Nell'esercizio della **quinta delega (organico della Corte di Cassazione)**, il Governo ha realizzato un notevole snellimento dell'organico della Corte, dimezzando il numero dei magistrati d'appello previsti. Ha limitato a trentasette il numero dei magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, purché abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di merito, ed ha stabilito che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisse, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità. Con il **decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24**[13], è stata data attuazione alla delega *de qua*.

---

[12] "*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

[13] "*Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di Cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

Con **il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109**[14] è stata data attuazione alla sesta delega: al capo I *(Della responsabilità disciplinare dei magistrati*) sono indicati i doveri dei magistrati (imparzialità, correttezza, laboriosità, diligenza, riserbo, equilibrio, rispetto della dignità della persona, astensione - anche al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni - da ogni comportamento che possa compromettere il prestigio, la credibilità, il decoro del magistrato stesso e della magistratura); gli illeciti disciplinari dei magistrati posti in essere nell'esercizio delle funzioni (mancato rispetto dei doveri sopra indicati; comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti delle parti; grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamenti che determinino la divulgazione di atti del procedimento coperti da segreto e tutti quei comportamenti che disattendano il dovere di riserbo; adozione intenzionale di provvedimenti irragionevoli o contradditori; l'omissione, da parte dei dirigenti l'ufficio, della comunicazione agli organi competenti di fatti costituenti illecito disciplinare dei magistrati; adozione di provvedimenti abnormi; emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge); le fattispecie di illecito disciplinare integrabili al di fuori dell'esercizio delle funzioni (l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; la frequentazione di persone sottoposte a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, condannate per delitti non colposi o dichiarate delinquenti abituali; l'assunzione di incarichi extragiudiziali senza autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria e che possano in generale compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato. Sono infine individuati i principi e i criteri direttivi in materia di illeciti disciplinari conseguenti alla commissione di reato); gli illeciti disciplinari conseguenti a reato; le sanzioni disciplinari (oltre a quelle già previste, sono aggiunte l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo e la sospensione delle funzioni da tre mesi a due anni); il trasferimento d'ufficio e gli altri provvedimenti cautelari. Al capo II, sempre in attuazione della delega, viene disciplinato il procedimento disciplinare, individuando la titolarità dell'azione disciplinare, i termini dell'azione disciplinare, la procedura di indagine; la discussione del giudizio, la sentenza disciplinare; i rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile e penale; la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa; l'impugnazione delle decisioni; l'istituto della revisione delle sentenze. Il capo III, infine, contiene modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio, istituti disciplinati dal R.D.Lgs. 511/1946 (artt. 2 e 3) e dall'ordinamento giudiziario (artt. 11, 18 e 19).

---

[14] "*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

Con **il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35**[15], è stata data attuazione alla settima delega, attraverso la predisposizione - ogni sei mesi - di un elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari nel semestre, visibile presso il sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura. Per la pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati delle altre giurisdizioni e agli avvocati e procuratori dello Stato, è prevista la pubblicazione di un elenco da parte del Consiglio di presidenza della magistratura di appartenenza, con l'indicazione, per ciascun incarico, dell'ente che lo ha conferito, dell'eventuale compenso percepito, della natura, della durata e del numero degli incarichi svolti nel triennio.

L'**ottava delega (disciplina transitoria)** chiede al Governo di disciplinare le situazioni transitorie che possono verificarsi nel periodo che precede l'entrata a regime della riforma: disciplina delle modalità di accesso alla magistratura nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi; dispensa dalla partecipazione al corso presso la Scuola superiore nel periodo anteriore alla istituzione della scuola stessa; garanzia del diritto di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa senza necessità del concorso per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dei decreti delegati ed esclusivamente per i magistrati che ne facciano richiesta previa valutazione positiva del C.S.M.; deroga transitoria alle norme per l'accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado e di legittimità, per i magistrati che posseggano determinati requisiti indicati nella legge di delega; possibilità, per i sostituti procuratori in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia, di ricevere le funzioni requirenti di legittimità; retroattività delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi; possibile conferimento, ai magistrati che si trovino nei posti da sopprimere dell'organico della Corte di cassazione, di funzioni di legittimità, in deroga a quanto previsto. Il Governo non ha ancora provveduto ad emanare il decreto legislativo di attuazione della delega in questione

La **nona delega (disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità)** invita il Governo a disciplinare - esclusivamente per la magistratura ordinaria - il conferimento, sulla base delle ordinarie vacanze di organico, degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore della disciplina prevista, prevedendo che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado non possano

[15] "*Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo; stabilendo inoltre che la disciplina sia adottata entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Con il **decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20**[16] è stata data attuazione alla delega, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi in essa indicati.

Con la **decima delega (decentramento su base regionale del Ministero della Giustizia)**, il Governo è chiamato a riformare l'organizzazione amministrativa del Ministero della giustizia, attraverso l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, di direzioni generali regionali e interregionali competenti per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche. E' riservata all'amministrazione centrale l'emanazione di circolari generali, la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari, la determinazione, nell'ambito delle dotazioni organiche, dei contingenti di personale amministrativo da assegnare agli uffici regionali, i bandi di concorso e i provvedimenti di nomina e prima assegnazione, i provvedimenti in materia di rapporti di lavoro, compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici. Il Governo non ha ancora emanato il decreto legislativo di attuazione della delega in questione.

Con la **undicesima delega (modifica modalità di elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti e della Giustizia amministrativa)**, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo in materia di elezione degli organi di vertice delle due magistrature speciali, prevedendo che i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti durino in carica quattro anni, che i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, una volta cessati dal mandato, non siano eleggibili per i successivi otto anni, che, per l'elezione dei magistrati del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ciascun elettore possa votare per un solo componente titolare ed un solo componente supplente. Con **il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62**[17] si è proceduto a novellare la legge 13 ottobre 1988, n. 117[18] e la legge 27 aprile 1982, n. 186[19], nel senso indicato dalla legge di delega.

---

[16] "*Disciplina transitoria degli incarichi giudicanti requirenti di legittimità, nonché di primo e di secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

[17] "*Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150*".

[18] "*Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati*".

[19] "*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*".

3. Altri provvedimenti adottati

Nel corso della XIV legislatura è stata poi approvata la **legge 21 febbraio 2006, n. 98** di "*Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella città di Luino*".

4. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 2951 - "*Modifica all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di permanenza nell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari e dei giudici per l'udienza preliminare*" (approvato dal Senato, all'esame della Camera).

A.S. 79 – "*Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate*" (chiesta la riassegnazione in deliberante: avviso contrario del Governo).

A.S. 1300 – "*Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*" (approvato in sede referente e in stato di relazione all'Aula).

A.S. 344 – "*Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*" (approvato in sede referente e in stato di relazione all'Aula).

A.S. 3478 – "*Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura*" (approvato in sede referente e in stato di relazione all'Aula).

Il processo civile

1. Il processo societario

La **legge 3 ottobre 2001, n. 366**[20], il cui obiettivo primario era quello di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, ha delegato il Governo, tra l'altro, ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, fossero dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia di diritto societario (comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali) e in materie disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[21] e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385[22]. A tale delega è stata data esecuzione con l'adozione del **decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5**[23], successivamente modificato dal **decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37**[24] e dal **decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310**[25].

La finalità specifica di diminuire il numero delle controversie e di renderne più rapida la soluzione è stata perseguita mediante una pluralità di innovazioni, tra le quali si ricordano le seguenti: (**1**) il giudice viene coinvolto nella controversia solo quando le parti ritengono definito l'oggetto del giudizio e propongono istanza di fissazione udienza; (**2**) dal momento della fissazione dell'udienza il procedimento è ispirato al principio della concentrazione e dunque della rapidità, grazie ai seguenti accorgimenti: (i) contingentamento dei tempi; (ii) semplificazione degli atti, delle notifiche e delle comunicazioni (che possono essere effettuate anche a mezzo fax, per posta elettronica o mediante scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche da parte di un collaboratore); (iii) tendenziale concentrazione del procedimento in un'unica udienza; (iv) nel caso di mancata comparizione del convenuto i fatti affermati dall'attore si intendono non contestati e il giudice decide, eventualmente con l'integrazione di un giuramento suppletorio deferito all'attore; (v) la mancata comparizione di entrambe le parti determina la cancellazione della causa dal ruolo, senza bisogno di fissare un'altra udienza; (**3**) l'instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento

---

[20] "*Delega al Governo per la riforma del diritto societario*".

[21] "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*".

[22] "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*".

[23] "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*".

[24] "*Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998*".

[25] "*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*".

emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare diviene facoltativa (gli effetti prodotti da tali provvedimenti sono dunque definitivi, anche se ad essi non è riconosciuta l'efficacia del giudicato); (**4**) introduzione di un nuovo giudizio sommario non cautelare, volto alla emanazione di un provvedimento esecutivo privo di efficacia di giudicato; (**5**) previsione di forme di conciliazione anche dinanzi ad organismi privati; (**6**) comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei procedimenti trattati dai tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione.

Alcuni di questi principi hanno poi trovato applicazione nelle riforme del rito ordinario.

2. Le modifiche al rito ordinario

2.1 Il primo intervento (legge 14 maggio 2005, n. 80)

Il **decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35**[26] (decreto competitività, contenente una serie di misure preordinate allo sviluppo economico del Paese), convertito, con modificazioni, dalla **legge 14 maggio 2005, n. 80,** ha apportato numerose modifiche al codice di procedura civile, tra le quali si possono ricordare: (**1**) snellimento delle comunicazioni mediante l'uso del fax e della posta elettronica; (**2**) modifiche in tema di notifica a mezzo del servizio postale e possibilità di effettuare l'intimazione testi a mezzo lettera raccomandata (**3**) modifiche alla fase preparatoria del processo di cognizione, tramite la riduzione del numero delle udienze e l'irrigidimento del sistema delle decadenze (ad esempio, le eccezioni di merito e di rito non rilevabili d'ufficio devono essere proposte a pena di decadenza nella comparsa di risposta *ex* art. 167 c.p.c.; la prima udienza di comparizione e di trattazione sono state unificate; il giudice decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova con ordinanza pronunciata fuori udienza e rinvia direttamente per l'assunzione); (**4**) le parti possono far svolgere il processo ordinario secondo le forme speciali del rito societario; (**5**) sono state apportate alcune modifiche in materia di titolo esecutivo, opposizioni e sospensione dell'esecuzione (ad esempio, si è attribuita efficacia di titolo esecutivo stragiudiziale anche alla scrittura privata autenticata; l'atto pubblico e la scrittura privata autenticata sono titolo esecutivo non solo relativamente alle obbligazioni di denaro ma anche alle obbligazioni di consegna o rilascio in esse contenute; la notificazione del titolo esecutivo va sempre fatta personalmente al debitore, anche se il titolo è costituito da una sentenza e non è ancora decorso un anno

[26] "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*".

dalla sua pubblicazione; al giudice dell'opposizione al precetto è conferito il potere di sospendere su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo; avverso l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.; il termine per proporre l'opposizione all'esecuzione agli atti esecutivi è elevato a venti giorni); (**6**) si è intervenuti anche sul pignoramento e la ricerca dei beni da pignorare, al fine di rendere più efficaci le procedure esecutive (ad esempio, il pignoramento deve contenere l'invito al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; l'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui questi si trovano; tali beni a seguito della dichiarazione del debitore sono considerati pignorati); (**7**) è stata modificata la disciplina dell'intervento dei creditori nella procedura; (**8**) la delega delle operazioni di vendita ai professionisti è estesa anche alla vendita senza incanto ed essa è stata allargata dai notai anche agli avvocati, ai dottori commercialisti e agli esperti contabili; (**9**) i provvedimenti cautelari emanati prima dell'inizio della causa di merito, indicati nel nuovo comma 6 dell'art. 669-*octies* c.p.c., non perdono efficacia se il giudizio di merito non viene instaurato entro il termine perentorio previsto dal medesimo articolo e non perdono comunque efficacia in caso di estinzione del giudizio di merito; (**10**) i procedimenti di istruzione preventiva sono stati modificati; (**11**) i processi di separazione e divorzio sono stati modificati, in un'ottica di armonizzazione delle rispettive discipline.

La legge 80/2005 ha altresì delegato il Governo a disciplinare il processo di cassazione e a riformare la disciplina dell'arbitrato. Per quanto riguarda il **processo di cassazione**, i principi previsti dalla legge delega erano i seguenti: disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione e prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; obbligo di chiudere il motivo di ricorso, a pena di inammissibilità, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune; non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi in cui si impugni una decisione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza

pronunziate le sezioni unite; vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sul ricorso del Procuratore Generale nell'interesse della legge, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione; revocazione straordinaria e opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione.

Per quanto concerne l'**arbitrato**, i principi indicati dal legislatore erano i seguenti: disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; previsione che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti princìpi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la

soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'art. 838 c.p.c., in materia di impugnazioni; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.

A tali deleghe è stata data attuazione mediante l'adozione del **decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40**[27].

Con l'eccezione delle norme relative all'uso del fax e degli strumenti elettronici nonché delle modifiche della notifica a mezzo posta, le norme contenute nella legge 80/2005 sarebbero dovute entrare in vigore una volta decorsi 120 giorni dal 15 maggio 2005, giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.. Tuttavia il **decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115**[28], convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 agosto 2005, n. 168**, ha posticipato l'entrata in vigore delle modifiche (prima al 15 novembre 2005 e poi al 1 gennaio 2006). Una seconda proroga è successivamente intervenuta ad opera del **decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273**[29] (convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 febbraio 2006, n. 51**), che ha definitivamente posticipato l'entrata in vigore delle novelle al 1 marzo 2006.

2.2 Il secondo intervento (legge 28 dicembre 2005, n. 263)

Nel frattempo, la **legge 28 dicembre 2005, n. 263**[30] ha apportato nuove modifiche alle disposizioni del codice di procedura civile sulle quali si era già intervenuti con la succitata legge 80/2005 e che, come si è visto, non avevano ancora acquisito efficacia. In particolare, la legge in questione è nuovamente

---

[27] "*Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80*".

[28] *"Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*".

[29] "*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*".

[30] "*Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato*".

intervenuta: (**1**) sulla fase preparatoria del giudizio (è stato previsto che, su richiesta anche di una sola delle parti, il giudice debba concedere i seguenti termini perentori: trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per le indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali; ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; è stato previsto il rinvio a nuova udienza nel caso in cui si debba procedere al tentativo di conciliazione); (**2**) sulla materia delle procedure esecutive (con particolare riferimento all'intervento dei creditori ed alle controversie in sede di distribuzione); (**3**) sulla delegabilità delle vendite a professionisti.

2.3 Il terzo intervento (legge 24 febbraio 2006, n. 56)

Il terzo intervento si è avuto con la **legge 24 febbraio 2006, n. 56**[31] che ha modificato un gran numero di disposizioni relative alle esecuzioni mobiliari, alcune delle quali erano già state interessate dal primo o dal secondo intervento (ad esempio, l'art. 492 c.p.c. in tema di forma del pignoramento), puntualizzandone il portato e chiarendo alcuni dubbi interpretativi. Di particolare importanza è stato l'inserimento nell'art. 388 c.p. di un nuovo comma 5, che sanziona penalmente il debitore che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, ometta di rispondere nel termine di 15 giorni o effettui false dichiarazioni. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte e del mestiere del debitore, che in passato erano assolutamente impignorabili, divengono ora relativamente impignorabili. Altre modifiche hanno riguardato le opposizioni (all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo all'esecuzione) e la sospensione dell'esecuzione. A titolo esemplificativo, è stato esteso alle opposizioni proposte dopo il pignoramento il rito camerale, più agile rispetto a quello ordinario.

3. Provvedimenti in materia di sfratti

E' stata prorogata per tutto il corso della XIV legislatura la sospensione delle procedure esecutive di sfratto contro gli inquilini che hanno nel nucleo familiare soggetti ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. La disposizione, originariamente contenuta nell'art. 80, comma 22, della legge 23

[31] "*Riforma delle esecuzioni mobiliari*".

dicembre 2000, n. 388[32], è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2001 dal **decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247**[33], convertito in **legge 4 agosto 2001, n. 332**; fino al 30 giugno 2002 dal **decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450**[34], convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 febbraio 2002, n. 14**; fino al 30 giugno 2003 dal **decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122**[35], convertito, con modificazioni, dalla **legge 1 agosto 2002, n. 185**; fino al 30 giugno 2004 dal **decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147**[36], convertito, con modificazioni, dalla **legge 1 agosto 2003, n. 200**.

La legittimità costituzionale di tali proroghe è stata più volte oggetto di dibattito innanzi alla Corte costituzionale, la quale ha chiarito che "*la sospensione della esecuzione per rilascio costituisce un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto … la procedura esecutiva, attivata da parte del singolo soggetto provvisto di titolo esecutivo giurisdizionale, non può essere paralizzata indefinitamente con una serie di pure e semplici proroghe, oltre un ragionevole limite di tollerabilità*" (sentenza 310/2003; successivamente anche sentenza 155/2004). Anche alla luce di tale giurisprudenza il Governo ha approvato il **decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240**[37], convertito, con modificazioni, dalla **legge 12 novembre 2004, n. 269**. Tale provvedimento ha introdotto cinque nuove tipologie di contratti di locazione di immobili che possono essere stipulate, in aggiunta a quelle previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431[38], dai soggetti in condizione di disagio già beneficiari delle precedenti sospensioni o dagli enti locali per soddisfare le esigenze dei soggetti suddetti. Al fine di favorire la sottoscrizione di tali contratti la legge in questione prevedeva incentivi economici per enti locali e locatori privati. Una volta effettuata, da parte del conduttore, la dichiarazione irrevocabile di avvalersi di una delle suddette tipologie di contratto, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio era differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 marzo 2005. La legge

---

[32] "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*".

[33] "*Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo*".

[34] "*Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo*".

[35] "*Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione*".

[36] "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*".

[37] "*Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431*".

[38] "*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*".

apportava inoltre alcune modifiche alla legge 431/1998 e all'art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392[39], in materia di modalità per il rilascio.

Successivamente, con il **decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86**[40], convertito, con modificazioni, dalla **legge 26 luglio 2005, n. 148**, si è intervenuti nuovamente sull'emergenza sfratti abitativi a favore dei nuclei familiari disagiati, introducendo nuove forme contrattuali (mentre quelle introdotte dal decreto-legge precedente non venivano più richiamate), incentivi per gli inquilini e l'ennesimo differimento della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fino al 30 settembre 2005 (ma solo per gli inquilini in stato di disagio che risiedano nei comuni individuati dal D.M. 28 settembre 2005).

Da ultimo, il **decreto-legge 1 febbraio 2006, n. 23**[41], convertito, con modificazioni dalla **legge 3 marzo 2006, n. 86**, al fine di contenere il disagio abitativo delle suddette categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti (Roma, Milano e Napoli), ha sospeso, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le procedure esecutive di sfratto. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

4. Provvedimenti che introducono disposizioni processuali speciali

Nel corso dell'ultima parte della legislatura molte delle leggi adottate hanno previsto disposizioni processuali speciali per le materie da esse regolate.

La **legge 8 febbraio 2006, n. 54**[42], nell'introdurre nell'ordinamento il principio generale dell'**affido condiviso**, ha apportato alcune modifiche al diritto processuale civile, sia intervenendo sul codice di procedura civile che sul codice civile. Per quanto riguarda il primo, è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 708 c.p.c. (relativo alla fase introduttiva del processo di separazione personale), che prevede la reclamabilità in Corte d'appello dei provvedimenti adottati dal presidente in sede di udienza di comparizione. E' stato inoltre inserito un nuovo art. 709-*ter* c.p.c. il quale stabilisce che il giudice del procedimento in corso è competente per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, mentre per i procedimenti di cui all'art. 710

[39] "*Disciplina delle locazioni di immobili urbani*".

[40] "*Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio*".

[41] "*Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni*".

[42] "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*".

c.p.c. (provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione) è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. Tale norma stabilisce altresì che in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. Altra novità avente valenza processuale è costituita dal nuovo art. 155-*sexies* c.c., secondo il quale prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. (provvedimenti riguardo ai figli), il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 c.c. per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.

Anche la **legge 21 febbraio 2006, n. 102**[43], nell'approntare una complessiva disciplina delle **conseguenze derivanti da incidenti stradali**, ha introdotto alcune modifiche al diritto processuale civile. In primo luogo, ha ridotto l'ambito di applicazione del rito ordinario, stabilendo che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, ossia il rito del lavoro, di cui agli artt. da 409 a 441 c.p.c.. La *ratio* di tale previsione era presumibilmente quella di accelerare i processi aventi a oggetto il risarcimento dei danni alle persone derivanti da incidenti stradali. In secondo luogo, l'art. 5 della legge in questione ha aggiunto un comma all'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990[44], in virtù del quale il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del

[43] "*Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali*".

[44] "*Assicurazione obbligatoria delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti*".

risarcimento che sarà liquidato con sentenza, a favore dell'avente diritto che non si trovi in stato di bisogno. Si noti che in realtà la legge 990/1969 era stata precedentemente abrogata dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[45], con l'effetto che il contenuto dell'art. 24 si trova oggi riprodotto con alcune variazioni all'art. 147 di quest'ultimo provvedimento.

La **legge 1° marzo 2006, n. 67**[46] dispone una speciale tutela giurisdizionale a favore delle **persone con disabilità che abbiano subito atti o comportamenti discriminatori**, richiamando le forme previste dall'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[47]. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi di disabilità, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, se richiesto, può inoltre provvedere al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. La legittimazione ad agire, oltre al soggetto passivo della discriminazione, spetta, in nome e per conto di questi, alle associazioni e agli enti esponenziali individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

5. Altri provvedimenti adottati

Vengono qui di seguito elencate altre leggi adottate nel corso della XIV legislatura che hanno inciso sul diritto processuale civile.

La legge 24 marzo 2001, n. 89[48] conteneva una norma transitoria, in virtù della quale nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, coloro i quali avessero già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando il mancato rispetto del termine di ragionevole durata di un processo, potevano presentare al giudice nazionale la domanda volta ad ottenere un'**equa riparazione**, qualora non fosse intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte. Preso atto di tale novità normativa interna, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in applicazione del principio di

---

[45] "*Codice delle assicurazioni private*".

[46] "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione*".

[47] "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*".

[48] "*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile*".

sussidiarietà, ha sancito l'irricevibilità dei ricorsi, nel caso di mancato previo esperimento del rimedio interno introdotto in virtù della legge citata. Contemporaneamente, nell'incertezza interpretativa circa la facoltà di ricorso alla giurisdizione nazionale in pendenza di analogo ricorso già presentato avanti la Corte di Strasburgo, i ricorrenti rischiavano di incorrere nella decadenza del termine loro assegnato per la presentazione della domanda. Per tale motivo, il **decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370**[49] (convertito in **legge 14 dicembre 2001, n. 432**) ha prorogato tale termine fino al 18 aprile 2002.

In conseguenza degli eventi occorsi in Milano il 18 aprile 2002, quando un aereo si schiantò sulla sede della Regione Lombardia, causando ingenti perdite umane e materiali e determinando l'impossibilità per la Regione di rispettare le scadenze di legge e convenzionali, nonché i termini processuali e amministrativi, il **decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81**[50] (convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 luglio 2002, n. 131**), in analogia con quanto operato in occasione di altre calamità, ha disposto la **sospensione fino al 31 ottobre 2002 dei termini processuali** pendenti alla data suddetta, dei processi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali fosse parte la **Regione Lombardia**, al fine di evitare che si potessero verificare nelle more preclusioni processuali. Si provvedeva anche a sospendere per lo stesso periodo i termini sostanziali, legali e convenzionali in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto fosse tenuta la Regione, anche ai fini tributari, nonché quelli relativi ai procedimenti amministrativi in cui fosse interessata la Regione.

Il **decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231**[51] ha apportato alcune modifiche al capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile in materia di procedimenti d'ingiunzione. In particolare: (**1**) è stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 633 c.p.c., ai sensi del quale il decreto ingiuntivo non poteva essere concesso se la notificazione al debitore doveva avvenire al di fuori dell'Italia; (**2**) è stato stabilito che il decreto ingiuntivo deve essere concesso entro 30 giorni dal deposito del ricorso; (**3**) è stato modificato il secondo comma dell'art. 641 c.p.c., in tema di termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'intimato risieda in altro Stato membro dell'Unione europea o in altro Stato estero; (**4**) si è previsto che il giudice conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Il decreto legislativo contiene poi una serie di disposizioni in merito alle conseguenze del ritardato pagamento

---

[49] "*Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione*".

[50] "*Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia*".

[51] "*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*".

nell'ambito delle operazioni commerciali, con particolare riferimento al saggio degli interessi applicabile.

L'art. 16 della **legge 12 dicembre 2002, n. 273**[52] ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei **procedimenti giudiziari in materia di marchi** nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale. Alla delega è stata data attuazione mediante l'adozione del **decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168**[53], il quale ha istituito presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale Le sezioni specializzate sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Esse decidono in composizione collegiale, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

Il **decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18**[54] (convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 aprile 2003, n. 63**) ha apportato una **modifica all'art. 113, comma 2, c.p.c.**. Tale disposizione prevedeva originariamente che il giudice di pace decidesse secondo equità le cause il cui valore non eccedeva i due milioni di lire. La legge in questione, ha previsto invece che il giudice di pace debba sempre decidere secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia, le cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 c.c. (contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali). L'innovazione legislativa, indotta dal proliferare del contenzioso introdotto davanti al giudice di pace in relazione a contratti di assicurazione, era finalizzata a rendere appellabili le sentenze rese dal giudice di pace e a uniformare la giurisprudenza in materia.

---

[52] "*Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale*".

[53] "*Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*".

[54] "*Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità*".

6. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 82 / A.C. 2665 – "*Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione*" approvato dal Senato con il nuovo titolo "*Modifiche agli articoli 287, 288 e 391 –bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all'articolo 121 del regio decreto 18/12/1941, n. 1368*". La proposta, approvata dal Senato e all'esame della Camera al termine della legislatura, prevedeva alcune modifiche alle norme disciplinanti il procedimento di correzione delle sentenze, volte a velocizzarlo e ad esentare i relativi atti da tasse, imposte ed ogni altro onere.

A.S. 1590 – "*Estensione del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione senza titolo di immobili. Modifiche al codice di procedura civile*". Il disegno di legge aveva lo scopo di estendere la disciplina processuale del procedimento per convalida di sfratto alle ipotesi di comodato e di occupazione di immobili senza titolo. E' stato approvato in sede referente e si trovava in stato di relazione all'Aula.

A.S. 2430 – "*Modifica al codice di procedura civile*".

Il diritto civile

1. La riforma del diritto societario

La **legge 3 ottobre 2001, n. 366**, già menzionata in apertura del precedente capitolo, recava una delega al governo su tre diverse aree: (1) la riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle cooperative, attuata con il **decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6**[55], (2) la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, attuata con il **decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**[56], nonché (3) nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti in materia di diritto societario, contenute nel **decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5**[57]. Il quadro della riforma è stato poi completato dal **decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37**[58] e dal **decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310**[59]. Il primo reca alcune disposizioni correttive ai decreti legislativi 5/2003 e 6/2003 e, in particolare, ha apportato a quest'ultimo alcune modifiche rese necessarie da esigenze di coordinamento con il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385[60] (di seguito, anche il "TUB") e con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[61] (di seguito, anche il "TUF"). Il secondo ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 5/2003, al codice civile, alle norme di attuazione di quest'ultimo ed al TUB.

1.1 La disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (decreto legislativo 61/2002)

La prima parte della delega a trovare attuazione è stata quella relativa al diritto penale societario. Il suddetto decreto legislativo 61/2002 ha integralmente sostituito il titolo XI del libro V del codice civile, rubricato "*Disposizioni penali in materia di società e di consorzi*". Di tale modifica si dà conto in questa sede

---

[55] "*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*".

[56] "*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*".

[57] "*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*".

[58] "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*".

[59] "*Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*".

[60] "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*".

[61] "*Testo unico dell'intermediazione finanziaria*".

nell'ottica di una ricostruzione complessiva della riforma del diritto societario. Si segnala fin d'ora che molti degli articoli contenuti nel titolo in questione sono stati successivamente ulteriormente rimaneggiati nel corso della XIV legislatura.

Venendo alle singole fattispecie, si possono ricordare, *inter alia*, le seguenti modifiche. Alle false comunicazioni sociali *ex* art. 2621 c.c. è stato riservato un trattamento sanzionatorio meno severo rispetto al passato, prevedendo una fattispecie di pericolo, di natura contravvenzionale e punita solo se commessa con dolo intenzionale. Più grave è il reato di cui al successivo art. 2622 c.c., che sanzionava le false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori. Di natura delittuosa, esso era posto a tutela esclusiva del patrimonio ed era costruito come reato di danno, riproponendo sotto forma di modalità comportamentali le condotte previste nelle ipotesi contravvenzionali e richiedendo, altresì, la causazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori. Essa si differenziava nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda della natura delle società: non quotate o quotate. Al fine di assicurare che le informazioni false od omesse fossero rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, erano state introdotte soglie quantitative per la non punibilità. Tali articoli sono stati nuovamente modificati dalla **legge 28 dicembre 2005, n. 262**[62].

La riforma aveva anche introdotto all'art. 2623 c.c. lo specifico delitto del falso in prospetto (che fino a quel momento veniva generalmente ricondotto all'ambito delle false comunicazioni sociali). Tuttavia, l'art. 2623 c.c. è stato successivamente abrogato dalla suddetta legge 262/2005, la quale ha altresì inserito nel TUF un nuovo art. 173-*bis*, il quale a sua volta sanziona il falso in prospetto. Con il nuovo art. 2624 c.c. si è introdotto nel codice civile il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, già previsto dall'art. 175 TUF, che è stato contestualmente abrogato. Il reato in questione è stato formulato sulla falsariga delle false comunicazioni sociali. Altre fattispecie, già previste dal codice civile, sono state circoscritte (ad esempio, impedito controllo *ex* art. 2625 c.c. e l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve *ex* art. 2627 c.c.). Come anticipato, la riforma ha introdotto due nuove fattispecie. L'infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) si integra nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. Nell'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2634 c.c.) possono incorrere i medesimi soggetti se, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. Infine, l'art. 2637 c.c. introduce la fattispecie di aggiotaggio, che

[62] "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*".

nell'intenzione del legislatore delegato avrebbe dovuto accorpare le diverse figure di aggiotaggio in precedenza previste al di fuori del codice penale[63], ponendo così fine allo stato di confusione normativa generato dalla coesistenza, nella legislazione speciale, di varie disposizioni. In realtà, la legge 18 aprile 2005, n. 62[64], attuativa, tra l'altro, della direttiva 2003/6/CE, ha successivamente inserito nel TUF un nuovo art. 185 in materia di manipolazione del mercato, che sanziona una condotta analoga a quella prevista dall'art. 2637 c.c. e ha contestualmente modificato l'art. 2637 c.c., specificando che esso si riferisce a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Come anticipato, la legge 262/2005 ha sostituito gli artt. 2621 e 2622 c.c., ampliando il novero dei soggetti attivi, inasprendo le pene ed introducendo una sanzione amministrativa applicabile nei confronti dei soggetti che non siano concretamente punibili in virtù della ricorrenza di una delle cause di non punibilità introdotte dal decreto legislativo 61/2002. Essa ha poi introdotto un nuovo art. 2629-*bis* c.c. in materia di omessa comunicazione del conflitto d'interessi. Essa, infine, come già accennato ha abrogato l'art. 2623 c.c. e ha introdotto numerose fattispecie di reato ed illeciti amministrativi nella legge fallimentare (ricorso abusivo al credito), nel testo unico bancario (mendacio bancario) e nel TUF (falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate, omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo).

1.2 La disciplina delle società di capitali e delle cooperative (decreto legislativo 6/2003)

Il decreto legislativo 6/2003 costituisce il cuore della riforma del diritto societario. L'intervento nasce dalla considerazione di fondo che l'imposizione alle società del rispetto di una normativa complessa e vincolante si giustifica solo nel momento in cui tale normativa è posta a tutela di interessi generali. Pertanto, le imprese che non fanno ricorso a fonti di finanziamento esterne e che abbiano una compagine societaria relativamente ristretta non devono sopportare gli stessi vincoli normativi imposti alle società quotate in materia di trasparenza, organizzazione, comunicazione e controllo.

Alla luce di tali principi è stata innanzitutto ripensata la disciplina della **società a responsabilità limitata**. Essa perde il suo ruolo di “piccola s.p.a.”, che

[63] Si pensi all'art. 2628 c.c., all'art. 138 TUB e all'art. 181 TUF.

[64] "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004*".

la caratterizzava nel sistema previgente grazie al gioco dei massicci rinvii alla disciplina della s.p.a., per acquisire un'ampia autonomia statutaria riguarda tutti i principali profili della società, dalle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società, agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso. Tale tipo societario dovrebbe dunque essere prescelto da imprese con una ristretta compagine sociale e non intenzionate ad aprire il capitale sociale a soci esterni investitori. E' stata introdotta la possibilità di emettere titoli di debito, ma questi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali, con garanzia di solvenza a carico dell'intermediario nel caso di trasferimento a investitori non professionali.

La **società per azioni** dovrebbe invece, nell'intenzione del legislatore, essere adottata dalle imprese aperte al capitale di rischio. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge delega, la disciplina della società per azioni è modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevede un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio. In primo luogo, analogamente a quanto già avveniva per la s.r.l., è ammessa oggi la possibilità di costituire una s.p.a. per atto unilaterale. In secondo luogo, è data la possibilità di optare nello statuto tra il modello tradizionale, un modello dualistico ed un modello monistico. Il modello tradizionale prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale. Il sistema dualistico prevede la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea: al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi. Il sistema monistico vede invece la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale è istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale sono assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Il principio della flessibilità è applicato anche ai metodi di finanziamento della società e alle modalità di partecipazione degli investitori alla vita di questa. La preesistente possibilità di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi è stata arricchita della specificazione che ciò può riguardare anche la incidenza delle perdite. Lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali, è stata prevista la possibilità di emettere strumenti

finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi, creando in sostanza una serie di soluzioni intermedie tra i due tradizionali poli rappresentati dall'azione e dall'obbligazione. Per quanto concerne queste ultime, inoltre, vi è stata un'attenuazione dei vincoli alla emissione. Altra innovazione di particolare interesse è data dalla possibilità che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso.

Oltre a flessibilità, altre parole chiave della riforma sono state semplificazione e chiarificazione della disciplina, al fine di garantire stabilità all'attività sociale. A tal proposito si è ad esempio inciso sulla fase della costituzione attraverso la riduzione degli adempimenti, l'indicazione del contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo, la limitazione della rilevanza dei vizi di tale fase. Analogamente, si è voluta dare una chiara e precisa definizione dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali: (1) esplicitando che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (con la conseguente eliminazione della possibilità per lo statuto di riservare all'assemblea decisioni in merito alla gestione della società) e (2) sottraendo al collegio sindacale il controllo contabile, che è stato affidato ad un revisore esterno (con l'eccezione delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, in cui tale controllo può essere ancora espletato dai sindaci). Altro modo per garantire maggiore funzionalità e certezza all'attività sociale è stato quello di operare sull'invalidità delle delibere, riconducendo le ipotesi di invalidità nell'alveo della tipicità, circoscrivendo i soggetti legittimati alla impugnativa attraverso la richiesta del possesso di una quota qualificata di capitale sociale per l'esercizio dell'azione di annullamento e la previsione, quale strumento di tutela diverso dall'invalidità, del diritto al risarcimento dei danni per i soci cui non sia riconosciuta la legittimazione all'impugnazione.

Anche per quanto riguarda le **società cooperative**, scopo della riforma era quello di favorirne lo sviluppo, assicurando allo stesso tempo che lo scopo mutualistico - che giustifica la disparità di trattamento rispetto alle società di capitali - fosse concretamente perseguito. La riforma era ispirata ai seguenti principi generali: a) assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative, nonché dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori; b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta (termine poi sostituito nel decreto legislativo 6/2003 con quello di "cooperativa a mutualità prevalente"), con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi; c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina

vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti; d) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione; e) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute; f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria; g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle che rispettano i requisiti di cui all'art. 14 del D.P.R. 29/11/1973 n. 601[65], era ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni; b) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; c) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico; d) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci; e) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore; f) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59; g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 c.c., salvo quanto previsto dall'art. 70, comma 7, TUB.

Per quanto riguarda i **gruppi di società**, lo scopo della novella era quello di disciplinare il fenomeno della "direzione e coordinamento di società", individuando il giusto bilanciamento tra gli interessi del gruppo, delle società

[65] "*Disciplina delle agevolazioni finanziarie*".

controllate e dei soci di minoranza di queste ultime (con particolare riferimento ai quali, si ricordi che essi potrebbero essere pregiudicati da decisioni della controllante che sacrifichino l'interesse della controllata per il bene del gruppo). A tal fine, la legge delega richiedeva che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del fossero motivate; che si prevedessero forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo, nonché forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto. Il decreto legislativo 6/2003 ha introdotto, all'art. 2497 c.c., una particolare forma di responsabilità "*per le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime*". Tale responsabilità si ha nei confronti dei soci delle controllate, per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, e nei confronti dei creditori sociali, per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. In attuazione della delega (**1**) l'art. 2497-*bis* c.c. prevede le modalità attraverso le quali si realizza la pubblicità dell'appartenenza al gruppo ed in particolare stabilisce che la società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione in una sezione del registro delle imprese appositamente istituita; (**2**) l'art. 2497-*ter* c.c. prevede che le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione e (**3**) l'art. 2497-*quater* c.c. prevede una serie di casi in cui al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento è attribuito il diritto di recesso.

La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata fondamentalmente al principio di semplificazione delle relative procedure. Per quanto riguarda la **trasformazione**, si è stabilito che l'ente trasformato conservi i diritti e gli obblighi, e prosegua in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione ed inoltre che la trasformazione possa avere luogo anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa. E' stato chiarito che, una volta eseguiti gli adempimenti pubblicitari, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione. Sempre a fini semplificatori, è stato disposto che per la trasformazione di società di persone in società di capitali, salvo diversa disposizione del contratto sociale, è sufficiente il consenso della maggioranza dei soci (ma al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso). Gli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c. prevedono poi la possibilità di trasformazioni eterogenee, e cioè, rispettivamente, delle società di capitali in consorzi, società consortili, società

cooperative, comunini d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e, viceversa, di società consortili, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali. In tema di **fusione**, è stata esclusa la partecipazione alle sole società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo ed è stata introdotta la possibilità di procedere, alle condizioni previste dall'art. 2501-*bis* c.c., alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. *leveraged buyout*). Sono stati disciplinati i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di **scissione** (la cui disciplina è stata a sua volta modificata).

La revisione della **disciplina del bilancio** è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) eliminazione delle interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e individuazione delle modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita; b) previsione di una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo; c) specifica disciplina per il trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie; d) identificazione delle condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente; e) ampliamento delle ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato; f) armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito di impresa con le innovazioni di cui alle lettere precedenti.

Per quanto riguarda lo **scioglimento** e la **liquidazione** delle società di capitali, la riforma è stata ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerazione e semplificazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative all’accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; b) disciplina degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, del regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive; c) disciplina delle condizioni, dei limiti e delle modalità per la conservazione dell’eventuale valore dell’impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; d) disciplina dei poteri e dei doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni; e) disciplina della redazione dei bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

Anche la disciplina delle società di capitali è stata poi oggetto di alcune modifiche ad opera della già menzionata legge 262/2005. Il relativo disegno di

legge è stato affidato in sede referente alle Commissioni riunite 6ª e 10ª, mentre la 2ª Commissione si è limitata ad esaminarlo in sede consultiva. Nel presente lavoro si inseriscono, per completezza, brevi riferimenti a tali modifiche. Sono stati introdotti obblighi per sindaci, membri del consiglio di sorveglianza e membri del consiglio di amministrazione (nelle società che hanno adottato il modello monistico) di rendere noto all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Sono state apportate alcune modifiche all'art. 2412 c.c. in tema di limiti di emissione delle obbligazioni, nonché all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (tale azione può essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; la deliberazione dell'azione importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale; nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale). Sono state inoltre apportate al codice civile le modifiche rese necessarie dall'introduzione nel TUF, sempre ad opera della legge 262/2005, della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili finanziari.

2. La disciplina dell'impresa sociale

Una volta terminata la riforma di una parte sostanziale degli enti del libro V del codice civile, il Parlamento, su iniziativa del Governo, ha affrontato la questione dell'**impresa sociale**, termine con il quale (almeno fino all'entrata in vigore della normativa di cui si darà conto nel presente paragrafo) venivano genericamente indicati tutti quei soggetti ai quali il sistema del *welfare* ha delegato, sotto diverse forme gestionali, la produzione e l'erogazione di servizi alla persona o di rilievo pubblico o sociale e che con difficoltà trovavano una collocazione nell'ambito della tradizionale bipartizione delle persone giuridiche tra enti del libro I (associazioni con o senza personalità giuridica, fondazioni e comitati), senza fini di lucro e destinati al perseguimento di finalità etiche e/o ideali, ed enti del libro V (società lucrative e cooperative), finalizzati alla produzione di beni o di servizi in funzione lucrativa o mutualistica. All'interno di tale categoria confluiscono dunque una pluralità di soggetti già destinatari di un'articolata legislazione specifica[66], che ha posto all'ordine del giorno l'esigenza di un quadro normativo generale di riferimento per tutti quei fenomeni in cui finalità di carattere sociale vengono perseguite mediante l'impiego di

[66] Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "*Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*", legge 11 agosto 1991, n. 266 "*Legge-quadro sul volontariato*", legge 8 novembre 1991 "*Disciplina delle cooperative sociali*", decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*", legge 7 dicembre 2000, n. 383 "*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*", decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 "*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*".

strumenti tipici dell'imprenditorialità. A tal fine, la **legge 13 giugno 2005, n. 118**[67] ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali.

Alla delega è stata data attuazione con il **decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155**[68], che ha introdotto una definizione di impresa sociale e ne ha individuato i settori di attività. Tale decreto dispone dunque che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, compresi gli enti del libro V, che esercitano in via stabile e principale un'attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale e che hanno i seguenti requisiti: (**1**) derivino almeno il settanta percento dei propri ricavi dallo svolgimento delle attività sociali elencate all'art. 2, comma 1 (ad esempio, assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale) o che, indipendentemente dall'esercizio delle attività di impresa nei suddetti settori, esercitino attività di impresa, al fine dell'inserimento di lavoratori svantaggiati o disabili, i quali costituiscano almeno il trenta percento del numero complessivo degli impiegati dell'impresa; (**2**) destinino gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, con divieto di una loro distribuzione diretta o indiretta. Il decreto impone poi alle imprese sociali una serie di obblighi volti ad assicurare la correttezza e la trasparenza del loro operato e a garantire dunque il mercato ed i terzi che entrino in relazione con tali nuove realtà. E' stata pertanto prevista l'iscrizione in un'apposita sezione del registro delle imprese, la redazione e il deposito del bilancio sociale, l'obbligatoria presenza di organi di controllo interni, forme di monitoraggio esterno dell'attività di impresa, l'applicabilità di numerosi profili della disciplina degli enti commerciali (ad esempio in materia di gruppi e di bilancio).

3. Il diritto di famiglia e le successioni

Il primo intervento realizzato nel campo del diritto di famiglia nel corso della XIV legislatura è costituito da un provvedimento correttivo di una novella al codice civile approvata al termine della legislatura precedente, in materia di repressione della **violenza domestica**. La legge 4 aprile 2001, n. 154[69] aveva infatti aggiunto al libro I del codice civile un nuovo titolo IX-*bis*, rubricato "*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*", contenente gli artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c.. L'ordine di protezione è il provvedimento mediante il quale il giudice, su istanza di parte, ordina al coniuge o ad altro convivente la cui

[67] "*Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*".
[68] "*Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118*".
[69] "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*".

condotta sia causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, la cessazione della stessa condotta e l'allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo eventualmente al destinatario del provvedimento di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (ad esempio, luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine, luoghi di istruzione dei figli della coppia). La legge in questione ha poi innovato anche il codice di procedura penale, introducendo la nuova misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. La versione originale dell'art. 342-*bis* c.c. stabiliva che l'ordine di protezione potesse essere concesso esclusivamente nel caso in cui la condotta lamentata dall'istante non configurasse reato perseguibile d'ufficio. La previsione di tale requisito di ammissibilità dell'istanza era giustificata dal timore che, in caso contrario, il giudice civile avrebbe assunto decisioni che tipicamente spettavano al giudice penale, senza le relative garanzie per il destinatario dell'ordine. Essa però aveva l'effetto paradossale di privare di un utile rimedio le vittime delle condotte più antisociali (quelle appunto perseguibili d'ufficio). La **legge 6 novembre 2003, n. 304**[70], sul presupposto che i succitati timori fossero infondati, in quanto le garanzie proprie del giudizio civile non sono inferiori a quelle previste per il giudizio cautelare penale, ha eliminato dall'art. 342-*bis* c.c. le parole "*qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio*", con la conseguenza di estendere l'ambito di applicabilità degli ordini di protezione.

La **legge 9 gennaio 2004, n. 6**[71] ha inserito un nuovo capo nel titolo XII del libro primo del codice civile, dedicato all'**amministrazione di sostegno**, il cui scopo, ai sensi dell'art. 1, è quello di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante, interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale istituto è dunque inteso a tutelare quei soggetti che, pur incapaci di provvedere a se stessi (ad esempio, perchè nello stadio terminale della vita, o perchè socialmente isolate o lungodegenti, ecc.), non versano in condizioni di infermità mentale tali da giustificare il ricorso all'interdizione o all'inabilitazione. Il soggetto competente alla nomina dell'amministratore di sostegno è il giudice tutelare, che stabilisce la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, quelli che il beneficiario può compiere esclusivamente con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ed i limiti delle spese che l'amministratore di sostegno può affrontare con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità. Ai sensi del nuovo art. 409 c.c., il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti

[70] "*Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*".

[71] "*Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali*".

che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il successivo art. 410 c.c., prevede che nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e che lo informi tempestivamente circa gli atti da compiere. Correlativamente, ai sensi dell'art. 4 della legge in questione, l'ambito dell'interdizione è stato circoscritto, prevedendo il ricorso a tale strumento solo quando ciò sia necessario per assicurare l'adeguata protezione dell'interdicendo.

La **legge 8 luglio 2005, n. 137**[72] ha modificato l'art. 463 c.c., il quale elenca i casi di **esclusione dalla successione per indegnità**. Oltre a due modifiche di carattere formale, l'intervento ha introdotto una nuova causa di indegnità a succedere nei confronti di "*chi, essendo decaduto dalla podestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella podestà alla data di apertura della successione della medesima*" (nuovo punto 3-*bis*).

L'intervento di maggiore ampiezza nel campo del diritto di famiglia è stato realizzato con la **legge 8 febbraio 2006, n. 54**[73], che ha introdotto alcune importanti modifiche al capo V del titolo VI del libro II del codice civile in materia di scioglimento del matrimonio e separazione dei coniugi, generalizzando l'istituto dell'**affido condiviso,** diretto a ribadire l'importanza fondamentale della bigenitorialità, non tanto e non solo come diritto del padre a ricoprire un ruolo educativo ed affettivo nella vita del minore, quanto come vero e proprio diritto soggettivo di quest'ultimo, da collocare nell'ambito dei diritti della personalità. Per tale motivo, il primo comma dell'art. 155 c.c., come riformulato dalla legge in questione, sancisce il diritto del figlio minorenne, in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi anche con i nonni e con tutti i parenti. Il secondo comma illustra lo strumento che dovrà rendere effettivo tale diritto alla bigenitorialità: il giudice che pronuncia la separazione, invece che dichiarare a quale dei coniugi sono affidati i figli, come avveniva in passato, deve oggi valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori e, ai sensi del nuovo art. 155-*bis*, comma 1, c.c. potrà disporne l'affidamento ad uno solo di essi solo qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore (peraltro l'affidamento esclusivo può essere richiesto in qualsiasi momento nel caso in cui ne insorga il presupposto, così come in ogni momento i genitori hanno diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo). Il

[72] "*Modifiche all'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere*".
[73] "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*".

giudice inoltre determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Alla preferenza per l'affidamento congiunto consegue anche l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 155 c.c. e la nuova disciplina dell'assegnazione della casa familiare. Ed infatti, mentre in passato l'abitazione nella casa familiare spettava di preferenza al coniuge affidatario, la legge in questione prevede che il godimento della casa familiare sia attribuito valutando prioritariamente l'interesse dei figli. Di tale assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Si specifica inoltre che il diritto di godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Ai sensi del comma 4, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, a tal fine, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, l'ultimo comma autorizza il giudice a disporre un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Da notare che l'art. 155-*quater*, ultimo comma, c.c. prevede che nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Per quanto riguarda le innovazioni di carattere processuale, si rinvia a quanto già esposto nel capitolo relativo al processo civile.

Da ultimo, la **legge 14 febbraio 2006, n. 55**[74], introducendo nel nostro ordinamento l'istituto del **patto di famiglia**, ha introdotto una deroga al generale divieto di patti successori sancito dall'art. 458 c.c., secondo cui è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione; è stata infatti ammessa la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie, accordi mediante i quali l'imprenditore può dunque disporre in vita della propria azienda in favore di uno o più dei propri discendenti, purché con l'accordo dei rimanenti discendenti e dell'eventuale coniuge. La legge 55/2006 ha introdotto nel titolo IV del libro II del codice civile un nuovo capo V-*bis*, rubricato "*Del patto di famiglia*". Il nuovo art. 768-*bis* c.c. fornisce la nozione del patto, quale "*contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti*". A norma dell'art. 768-*ter* c.c., il patto deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità. L'art. 768-*quater* c.c. impone che al contratto partecipino anche il coniuge e tutti

[74] "*Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia*".

coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore e stabilisce che l'assegnatario delle partecipazioni o dell'azienda debba corrispondere a tali soggetti una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e ss. c.c. a favore dei legittimari. Tale previsione contempera l'interesse generale ad una più efficiente allocazione del bene azienda/partecipazione con l'interesse dei più stretti congiunti dell'imprenditore a non vedere pregiudicata la propria posizione ed è rafforzata dall'art. 768-*sexies* c.c., secondo cui all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge o gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma suddetta, aumentata degli interessi legali. Ai sensi dell'art. 768-*septies* c.c., il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che lo hanno concluso o mediante diverso contratto avente le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti o mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione degli altri contraenti certificata da un notaio. L'art. 768-*octies* c.c. prevede poi, per le eventuali controversie sul patto, un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi ad uno degli organismi di conciliazione stragiudiziale previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 5/2003 (nuovo processo societario). Alla luce di quanto precede, la legge in questione ha poi modificato corrispondentemente l'art. 458 c.c. premettendo alla previsione della nullità dei patti successori le parole "*fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768*-bis *e seguenti*".

4. Altri provvedimenti adottati

Per quanto concerne gli altri provvedimenti trattati dalla 2ª Commissione in sede referente, attinenti a materie rientranti nell'ambito del diritto civile, si può ricordare in primo luogo la **legge 8 gennaio 2002, n. 2**[75] in materia di **locazioni di immobili**, che ha inteso favorire un più diffuso e agevole ricorso al canale di contrattazione convenzionato previsto dalla legge 431/1998. Quest'ultima stabilisce infatti che le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali essi sono rinnovati per un periodo di quattro anni ovvero, in alternativa, contratti di locazione di durata non inferiore a tre anni, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che, nella versione originaria, provvedevano alla definizione di contratti-tipo. La legge 2/2002 ha invece rimesso la definizione dei contratti-tipo (nonché dei contratti di locazione di natura transitoria e dei contratti di locazione per studenti universitari) alla Convenzione nazionale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. I tipi di contratto possono

[75] "*Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili*".

indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili. In mancanza di accordo tra le parti, i tipi di contratto sono definiti con decreto ministeriale.

Il **decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68** ha dato attuazione alla direttiva 2001/29/CE "*sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*". Esso ha dunque novellato in più punti la legge sul diritto d'autore[76], con lo scopo di aggiornarne le disposizioni alle evoluzioni tecnologiche. Successivamente sulla materia in questione è intervenuto, con la medesima tecnica normativa, anche il **decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 140**, attuativo della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La **legge 2 agosto 2004, n. 210**[77] ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la **tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili** per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. Scopo della normativa è dunque quello di tutelare la persona fisica acquirente di un immobile da costruire dai pregiudizi che essa possa subire a seguito del fallimento del costruttore o del verificarsi di analoghe "*situazioni di crisi*". Tale normativa si articola su quattro punti fondamentali: obbligo di speciali tutele a favore dell'acquirente (obbligo posto a carico del costruttore di ottenere una fideiussione a favore dell'acquirente per le somme da questi versate in anticipo; obbligo del costruttore di fornire garanzie per il risarcimento per vizi e difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione; diritto dell'acquirente al frazionamento del finanziamento erogato e dell'ipoteca in caso di edifici o complessi condominiali); previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare (caratteristiche tecniche della costruzione; tipologia dei materiali impiegati; modalità e fasi di esecuzione; modalità e tempi di pagamento del prezzo; esistenza di iscrizioni ipotecarie e di trascrizioni pregiudizievoli; estremi del permesso di costruire; planimetria dell'immobile da costruire e delle pertinenze di uso esclusivo; nominativo dell'appaltatore); imposizione di limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria da parte del curatore del costruttore dichiarato fallito; istituzione di un fondo di solidarietà per gli acquirenti che abbiano subito perdite economiche a seguito di crisi del costruttore. La delega ha avuto attuazione con l'adozione del **decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122**[78].

---

[76] Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*".

[77] "*Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*".

[78] "*Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210*".

5. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 78 / A.C. 4349 – "*Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio*". Il disegno di legge in questione disponeva una modifica dell'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che prevede la possibilità di stabilire il pagamento di una somma fino a lire cento, a titolo di sanzione per le infrazioni al regolamento di condominio. Al fine di reintegrare l'effettività di tale sanzione, si proponeva di sostituire la parola "*cento*" con la parola "*centomila*" e di consentire all'amministratore di condominio di rivalutare tale somma secondo gli indici ISTAT, su base annua, senza necessità di delibera assembleare o modifica del regolamento. Il disegno di legge in questione era stato approvato dal Senato e si trovava all'esame della Camera.

A.S. 1278 / A.C. 5975 – "*Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita*". Tale proposta nasceva dalla constatazione che nei comuni in cui non è presente una struttura sanitaria che eroga servizi di assistenza al parto non vengono registrate nuove nascite. Allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, era attribuita ai genitori la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta. Il luogo elettivo di nascita poteva essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori. Il disegno di legge in questione era stato approvato dal Senato e si trovava all'esame della Camera.

A.S. 512 – "*Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari*". Al fine di consentire la corretta attuazione della pubblicità dei registri immobiliari e di garantire la certezza di dati ivi contenuti, la proposta in questione faceva divieto di istituire archivi o conservatorie parallele dei dati riguardanti le formalità trascritte. Essa vietava inoltre l'acquisizione dei dati relativi alle formalità immobiliari trascritte in assenza di uno specifico e motivato interesse riguardante l'immobile oggetto della visura o in difetto di espresso mandato professionale indicante i dati dell'immobile oggetto specifico di visura. Il disegno di legge è stato esaminato dalla 2ª Commissione del Senato in sede referente, che ne ha completato l'esame.

A.S. 1708 – "*Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*". La proposta forniva alcuni chiarimenti in merito alle parti comuni dell'edificio, al concetto di innovazione, alla compartecipazione alle spese relative alle scale, alle fasi successive alla revoca dell'amministratore, al concetto di gravi irregolarità poste in essere da quest'ultimo. Essa prevedeva forme di pubblicità relative alla nomina ed alla

revoca dell'amministratore (compresa la creazione di un registro degli amministratori di condominio) e una disciplina della contabilità del condominio. Disponeva inoltre alcune modifiche all'art. 1137 c.c. in materia di impugnazione delle delibere assembleari. Il disegno di legge era stato approvato in sede referente e si trovava in stato di relazione all'Aula.

A.S. 3373 – "*Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento internazionali*". L'iniziativa normativa muoveva dall'esigenza di colmare alcune lacune presenti nel procedimento di adozione internazionale e di garantire che il percorso adottivo si svolgesse entro una cornice di regole etiche e di trasparenza non solo nell'interesse del minore ma anche delle famiglie disponibili ad accoglierlo. Alla luce di tale premessa, si interveniva sull'assetto normativo vigente con due obiettivi strategici: semplificare la procedura e renderla maggiormente trasparente. Gli interventi di semplificazione proposti, pur non alterando la successione delle fasi in cui si articola l'*iter* adottivo nè il ruolo riconosciuto ai soggetti istituzionali in esso coinvolti, intendevano rendere la sequenza del procedimento più fluida e rapida. Approvato in sede referente, si trovava in stato di relazione all'Aula.

A.S. 3495 – "*Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente*". La presente proposta di legge si prefiggeva di regolare quelle situazioni in cui una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di provvedere a se stessa e necessiti di un tutela immediata della sua salute. Si prevedeva dunque che ogni persona maggiore di età potesse designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresentasse nel caso di sua infermità fisica o psichica, tale da determinare l'impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute, nelle more del procedimento di nomina di un tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Le procedure concorsuali

1. La riforma delle procedure concorsuali

Nonostante i numerosi sforzi finalizzati ad una riforma organica della materia, si è optato per un primo intervento parziale operato in via d'urgenza con il già menzionato **decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35**[79] (decreto competitività), convertito, con modificazioni, dalla **legge 14 maggio 2005, n. 80**. Tale decreto ha apportato alcune modifiche al diritto fallimentare, mentre la legge di conversione ha altresì delegato il Governo ad adottare una normativa più complessiva di riforma della disciplina del fallimento, realizzata però attraverso il sistema della novella della legge fallimentare e non con l'integrale abrogazione e sostituzione della stessa.

1.1 Le innovazioni apportate dalla legge 80/2005 in materia di procedure concorsuali

Il primo intervento è quello concernente l'**azione revocatoria fallimentare**. Detta azione ha lo scopo di proteggere i creditori dell'imprenditore fallito dagli atti dispositivi del patrimonio da questi compiuti in frode alle loro ragioni. Tali atti vengono pertanto dichiarati inefficaci. Prima del decreto-legge 35/2005, l'art. 67, comma 1, della legge fallimentare stabiliva che erano revocati, salvo che l'altra parte provasse di non essere a conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore: "*a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi, le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti*". Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva la revoca (questa volta con onere della prova gravante sul curatore) dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, degli atti a titolo oneroso e di quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore

[79] "*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*".

alla dichiarazione di fallimento. Il decreto-legge 35/2005 ha dimezzato la durata del periodo sospetto che è dunque passato da due anni ad un anno per i casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) e da un anno a sei mesi per il numero 4) ed il comma 2. Per quanto riguarda il numero 1), si aggiunge che mentre in passato l'atto veniva revocato quando le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito "*sorpassavano notevolmente*" ciò che a lui era stato dato o promesso, il legislatore del 2005 ha voluto fornire una quantificazione precisa di tale sproporzione sostituendo all'avverbio "*notevolmente*" le parole "*di oltre un quarto*". Il decreto competitività ha altresì introdotto un articolato elenco di atti che sono del tutto sottratti all'azione revocatoria. Esso ha inoltre apportato alcune precisazioni in merito agli effetti dell'azione revocatoria. Si rammenta fin d'ora che il decreto legislativo 5/2006, di cui si darà conto nel prossimo paragrafo, è nuovamente intervenuto in materia di revocatoria fallimentare introducendo nella legge fallimentare l'art. 69-*bis*, secondo cui le azioni revocatorie fallimentari non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Il secondo intervento ha invece interessato la disciplina del **concordato preventivo**. Tale istituto ha avuto tradizionalmente la funzione di permettere all'imprenditore che, pur essendosi comportato onestamente, si trovasse in stato di insolvenza di evitare il fallimento, previo soddisfacimento integrale delle pretese dei creditori privilegiati e riconoscimento di una percentuale minima del 40% ai creditori chirografari nel rispetto della *par condicio creditorum*. Il decreto-legge 35/2005 ha ampliato la possibilità di ricorso a tale tipo di procedura, sostituendo il presupposto oggettivo dello "*stato di insolvenza*" con quello più ampio di "*crisi*" e ha eliminato una serie di presupposti di carattere soggettivo. In sostanza, viene eliminata la concezione del concordato preventivo come premio per l'imprenditore meritevole, in un'ottica di favore per uno strumento di risoluzione della crisi dell'impresa. Non è più neanche necessario che la proposta di concordato rispetti gli standard percentuali prestabiliti dalla legge, essendo ora previsto che il piano che l'imprenditore deve proporre ai creditori possa prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. E' stato inoltre modificato il ruolo del tribunale.

Ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione, all'art. 182-*bis* della legge fallimentare, degli **accordi di ristrutturazione dei debiti**. Il debitore infatti può depositare, unitamente alla domanda per l'ammissione al concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, congiuntamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. E' dunque lo stesso imprenditore in stato di crisi ad elaborare la risposta migliore ai propri problemi, attraverso una soluzione stragiudiziale che viene comunque sottoposta all'omologazione, e dunque al controllo, del tribunale.

1.2 La delega

La delega prevista dalla legge di conversione ha recentemente avuto attuazione per effetto del **decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5**[80], il quale ha, tra l'altro, previsto le seguenti innovazioni: (**1**) estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto del fallimento; (**2**) il giudice delegato, che in passato dirigeva le operazioni del fallimento, oggi vede il proprio ruolo limitato a quello di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura. Il curatore cura l'amministrazione del patrimonio fallimentare, ma mentre in passato lo faceva sotto la direzione del giudice delegato, oggi "*compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite*" (art. 31 della legge fallimentare). Il soggetto che esce particolarmente potenziato è appunto il comitato dei creditori, il quale non svolge più solo una funzione consultiva ma vigila sull'operato del curatore e ne autorizza gli atti (i creditori possono anche richiedere la sostituzione del curatore); (**3**) estensione del novero di soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento; (**4**) modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento, con eliminazione delle sanzioni personali e previsione che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura; (**5**) modifica della disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, con ampliamento dei poteri del comitato dei creditori

[80] "*Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80*".

e l'introduzione dell'obbligo di informativa periodica nei loro confronti da parte del curatore sulla gestione provvisoria; (**6**) modifica della disciplina dell'accertamento del passivo, con abbreviazione dei tempi della procedura; (**7**) previsione che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando: (i) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi; (ii) la sussistenza di proposte di concordato; (iii) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; (iv) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; (v) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; (**8**) modifica della disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi; (**9**) modifica della disciplina del concordato fallimentare, con lo snellimento dei tempi della procedura e la previsione che la proposta possa contenere la suddivisione dei creditori in classi, tenendo conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; (**10**) introduzione della disciplina dell'esdebitazione, ossia della liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora: (i) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni; (ii) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura; (iii) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza; (iv) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; (v) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; (vi) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione; (**11**) è stato infine stabilito che, salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie derivanti dal fallimento si applichino le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737-742 c.p.c..

La normativa delegata ha inoltre abrogato l'amministrazione controllata (cioè quella procedura cui poteva accedere l'imprenditore che si trovava in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrevano alcune delle condizioni previste per l'ammissione al concordato preventivo e vi erano comprovate possibilità di risanare l'impresa).

In sintesi, la nuova disciplina delle procedure concorsuali è contrassegnata da una ridistribuzione delle funzioni dei vari organi coinvolti nella procedura, con una riduzione dei compiti svolti dal Giudice delegato e il rafforzamento viceversa del curatore e del comitato dei creditori. E' dato grande rilievo all'aspetto negoziale della composizione della crisi, ossia all'accordo tra debitore e creditori, volto a risolvere la crisi e permettere all'impresa di sopravvivere, con conseguente classificazione del fallimento come *extrema ratio*. A ciò si aggiunge l'abbandono dei profili personali e sanzionatori della procedura che non siano strettamente strumentali alla stessa.

Il decreto legislativo 5/2006 entrerà in vigore il 16 luglio 2006, fatta eccezione per le disposizioni in materia di conseguenze personali del fallimento e per l'art. 151 (abrogazione in materia di transazione fiscale) che sono entrati in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Le grandi imprese in stato di insolvenza

Per completezza, in questa sede si dà rapidamente conto delle novità normative in tema di grandi imprese in stato di insolvenza. Tale materia, infatti, pur rientrando nell'ambito delle procedure concorsuali, ai fini dei lavori parlamentari non rientra nella competenza della 2ª Commissione (se non eventualmente in sede consultiva), bensì della 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo). La XIV legislatura ha visto l'adozione da parte del Governo del **decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347**[81] (decreto Marzano) recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in crisi, convertito in **legge 18 febbraio 2004, n. 39**. Scopo della nuova normativa, adottata in risposta alla crisi della Parmalat, era quello di consentire un più rapido avvio ed uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Prodi *bis*), garantendo la efficace e razionale ristrutturazione dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita. Alla garanzia dei creditori si accompagna l'obiettivo di conservare l'avviamento e la posizione di mercato dell'impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l'eventuale dismissione delle sole attività non strategiche o non coerenti con l'oggetto principale. Successivamente sono intervenuti due decreti correttivi, il **decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119**[82], convertito, con modificazioni, in **legge 5 luglio 2004, n. 166** ed il **decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281**[83], convertito in **legge 28 gennaio 2005, n. 6**.

[81] "*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*".
[82] "*Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza*".
[83] "*Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza*".

Il processo penale

1. I provvedimenti adottati

I primi rilevanti interventi in materia di procedura penale effettuati nella XIV legislatura sono stati quelli di cui alla **legge 5 ottobre 2001, n. 367**, recante "*Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*" nell'ambito del quale sono state inserite rilevanti modifiche alle norme in materia di **rogatorie internazionali**.

In particolare va segnalata, in materia di rogatoria da parte dell'autorità giudiziaria straniera, l'introduzione degli artt. 726-*bis* e 726-*ter* c.p.p., rispettivamente concernenti la notifica diretta all'interessato e gli effetti della richiesta. In materia di rogatorie all'estero, si segnalano l'introduzione dei commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'art. 727 c.p.p. - che prevedono rispettivamente l'obbligo per l'autorità giudiziaria che formula la domanda di assistenza di specificarne le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti quando accordi internazionali consentano di eseguire la rogatoria secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, nonché l'obbligo di trasmettere copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero al procuratore nazionale antimafia nel caso che si proceda per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. - e il nuovo testo dell'art. 729 c.p.p. che stabilisce rigorosi limiti all'utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria, in particolare in caso di esecuzione della rogatoria stessa da parte dello Stato estero con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-*bis*.

La legge **19 aprile 2002, n. 72,** recante "*Disposizioni transitorie sulla* ***conversione del ricorso per cassazione in appello***" con la quale si è inteso porre rimedio ad una situazione di disparità di trattamento che si era determinata a seguito della successione nel tempo di norme modificative dell'art. 593 del c.p.p., comma 3, in materia di casi di inappellabilità.

L'art. 18 della legge 24 novembre 1991, n. 374[84], infatti, aveva esteso l'inappellabilità precedentemente prevista per sentenze di condanna all'ammenda o alla pena alternativa o per le assoluzioni relative a contravvenzioni per le quali non è previsto l'arresto, anche alle condanne relative a delitti per i quali era stata

[84] "*Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n, 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale*".

inflitta la sola pena pecuniaria. L'art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128[85], aveva ripristinato il vecchio e più limitato regime della inappellabilità. In applicazione dei principi sulla successione delle leggi nel tempo, si creava un regime di disparità di trattamento, restando inappellabili le sentenze di condanna alla sola pena della multa pronunciate nel periodo di vigenza della legge 468/99, per i quali fosse stato presentato ricorso in cassazione anteriormente all'entrata in vigore della legge 128/01. La legge 72/02 ha perciò stabilito la convertibilità in appello dei ricorsi per cassazione *ex* art. 580 c.p.p.

Una portata innovativa molto più ampia ha caratterizzato la **legge 7 novembre 2002, n. 248,** che ha modificato gli artt. 45, 47, 48 e 49 c.p.p., introducendo in primo luogo la fattispecie del **legittimo sospetto** fra quelle che possono determinare la rimessione stessa.

La nuova normativa ha inoltre conferito anche al giudice di merito, e non più quindi solo alla Corte di cassazione, la facoltà di disporre la sospensione del processo a fronte della richiesta di rimessione.

Con un parziale ritorno alla situazione precedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996, che aveva dichiarato parzialmente legittimo il comma 2 dell'art. 47 c.p.p. nella parte in cui faceva obbligo al giudice di merito di non pronunciare una sentenza fino a che la Cassazione non si fosse pronunciata sulla richiesta di rimessione, la nuova normativa fa obbligo al giudice di sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni, qualora la richiesta di rimessione, sia stata assegnata alla sezioni unite della Corte di cassazione, o a sezione diversa da quella competente a decidere sulle cause di inammissibilità dei ricorsi rilevati dal Presidente della Corte stessa. La nuova normativa altresì modifica significativamente l'art. 48 c.p.p. in materia di procedura ed effetti della decisione in merito alla richiesta di rimessione, in particolare in quanto introduce l'obbligo per il nuovo giudice designato dalla Corte di cassazione a seguito dell'accoglimento della richiesta di rimessione a disporre la rinnovazione degli atti qualora una delle parti ne faccia richiesta. Infine la nuova normativa determina in maniera più puntuale la fattispecie della manifesta infondatezza che impedisce la riproposizione di una richiesta di rimessione già rigettata (art. 49 c.p.p.).

La **legge 12 giugno 2003, n. 134,** recante "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti*", ha lo scopo principalmente di ridurre i tempi e i costi della giustizia penale e di sfoltire i ruoli dei dibattimenti, e interviene sugli artt. 444 e 445 c.p.p. al fine di estendere l'ambito di **applicazione su richiesta delle parti della pena sostitutiva o della pena pecuniaria**, consentendo il ricorso a tale istituto anche per i reati per i quali può essere richiesta la condanna fino a cinque anni - esclusi alcuni delitti di particolare gravità - laddove la previgente formulazione consentiva l'applicazione della pena concordata solo in sostituzione di condanne non superiori a due anni.

[85] "*Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*".

L'art. 4 estende poi l'ambito di applicabilità delle sanzioni alternative della semi detenzione e della libertà controllata, previste dal capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689[86].

La **legge 20 giugno 2003, n. 140** reca "*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di* ***processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato***". L'art. 1 sancisce l'improcedibilità per qualsiasi reato e fino alla cessazione delle funzioni a favore del Presidente delle Repubblica (salvo quanto previsto dall'art. 90 della Costituzione) del Presidente del Consiglio (salvo quanto previsto dall'art. 96 della Costituzione) dei Presidenti delle due Camere e del Presidente della Corte costituzionale. L'improcedibilità per qualsiasi reato, e fino alla cessazione delle funzioni, si estende anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in carica, e costituisce causa di sospensione della prescrizione *ex* art. 159 c.p. La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1.

L'art. 3 disciplina gli effetti processuali dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai parlamentari di cui all'art. 68, comma 1, della Costituzione. In particolare, mentre il comma 1 definisce le fattispecie a cui si deve ritenere applicabile la predetta immunità, i commi 2 e 3 regolano gli effetti della rilevazione della relativa eccezione *ex officio* o su richiesta delle parti, e i commi dal 4 all'8 dettano la procedura per la deliberazione della Camera di appartenenza in merito alla sussistenza della causa di immunità, deliberazione che deve essere richiesta dal giudice quando ritenga di non dover accogliere l'eccezione; il comma 9 estende la predetta disciplina, in quanto compatibile, anche ai procedimenti disciplinari.

Gli artt. 4, 5 e 6 regolamentano le autorizzazioni alle perquisizioni e alle ispezioni personali di cui al secondo comma dell'art. 68 della Costituzione, e in particolare la materia delle intercettazioni telefoniche, con riferimento soprattutto alle conversazioni e comunicazioni di parlamentari intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terzi, per le quali viene previsto l'obbligo di distruzione in caso di irrilevanza ai fini delle indagini e, di converso, l'autorizzazione della Camera di appartenenza nel caso che l'autorità giudiziaria ritenga necessario utilizzare tali documenti.

La **legge 24 luglio 2003, n. 199,** interviene sulla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, modificando le regole sulla **competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati**.

Con **la legge n. 205 del 2 agosto 2004**, recante "*Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*", il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 544 c.p.p., modificando in favore

[86] "*Modifiche al sistema penale*".

del reo i limiti di pena che consentono l'applicazione della pena su richiesta in caso di continuazione del reato.

La **legge 22 aprile 2005, n. 60,** reca "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna".*

Si tratta di un provvedimento di urgenza con il quale si sono intesi superare i rilievi delle Corte europea di Strasburgo circa la non conformità della disciplina italiana sulla contumacia ai principi stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare sotto il profilo della restituzione del termine per proporre impugnazione od opposizione all'imputato nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna qualora egli non abbia avuto conoscenza del procedimento.

La **legge 20 febbraio 2006, n. 46**[87], riveste carattere di sistema, in quanto modifica gli artt. 443 e 593 del c.p.p. stabilendo l'**inappellabilità, tanto da parte dell'accusa che della difesa, delle sentenze di proscioglimento**, se non sulla base di prove scoperte o sopravvenute dopo il giudizio di primo grado, qualora il giudice ne ravvisi in via preliminare la potenziale rilevanza disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

L'art. 3, poi, dispone l'obbligo per il pubblico ministero di formulare, a chiusura delle indagini, richiesta di archiviazione qualora la Corte di cassazione si sia pronunciata in senso contrario ad una richiesta di misura cautelare per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, e non siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.

Gli ultimi provvedimenti in materia processuale penalistica approvati nella XIV legislatura sono stati la **legge 14 febbraio 2006, n. 56**, recante "*Modifiche dell'articolo 295 c.p.c. in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante*", che ha stabilito la competenza del Presidente della Corte d'assise ad autorizzare l'intercettazione nei giudizi davanti alla Corte d'assise, e la **legge 1° marzo 2006, n. 67,** che reca "*Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni*".

2. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 2408 "*Modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione"* (approvato in sede referente dalla 2ª Commissione del Senato e in stato di relazione all'Aula)

[87] "*Modifiche al Codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*".

A.S. 2441 / **A.S. 2448** "*Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo"*(approvato in sede referente dalla 2ª Commissione del Senato e in stato di relazione all'Aula)

A.S. 2527 "*Modifiche al codice di procedura penale concernenti la corte di cassazione"* (approvato in sede referente dalla 2ª Commissione del Senato e in stato di relazione all'Aula)

Il diritto penale di parte generale

1. I provvedimenti adottati

Dopo un primo intervento in materia di **sospensione condizionale della pena** effettuato con la **legge 11 giugno 2004, n. 145**[88]**, -** che ha modificato in favore del reo nelle condizioni di applicabilità della sospensione condizionale della pena, stabilendo che i limiti entro i quali la condanna a pena detentiva può essere soggetta a sospensione condizionale, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 163 c.p., vengano computati senza tener conto del ragguaglio dell'eventuale pena pecuniaria congiunta ai sensi dell'art. 135, e che ha altresì ridotto i termini per la riabilitazione del condannato e per la sua revoca - nella XIV legislatura vi sono stati due rilevanti interventi sulla parte generale del diritto penale sostanziale, effettuati con la **legge 5 dicembre 2005, n. 251**, concernente "*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*", e con la **legge 13 febbraio 2006, n. 59**, recante "*Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio*".

Il primo dei predetti interventi normativi reca un complesso di disposizioni di diversa natura ispirate a finalità di inasprimento della repressione penale per reati di rilevante allarme sociale.

In particolare:

- si modifica in senso restrittivo l'art. 62-*bis* c.p.p. in materia di circostanze attenuanti generiche, limitandone l'applicabilità ai recidivi per reati di rilevante gravità;
- si prevede l'aggravamento delle pene comminate per le fattispecie previste dall'art. 416-*bis* c.p. in materia di associazione di tipo mafioso;
- si inaspriscono le pene per il reato di usura;
- si aggravano gli effetti della recidiva di cui all'art. 99 c.p.;

La legge reca altresì interventi di segno diverso quali la riformulazione dell'art. 157 c.p. in materia di prescrizione, di cui vengono ridotti sostanzialmente i termini, nonché degli artt. 159, 160 e 161 in materia di sospensione e interruzione della prescrizione stessa.

La legge infine modifica una serie di disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in particolare prevedendo la possibilità di espiare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, la pena della reclusione non superiore a quattro anni quando sia inflitta a persone in stato di disagio dovuto a motivi di salute o di età, ovvero che abbiano gravi necessità di carattere famigliare, ovvero che siano

[88] "*Modifiche al Codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato*".

minori di anni 21 con comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia; lo stesso beneficio è invece applicabile in presenza della condanna per qualunque reato, eccettuate alcune fattispecie nominativamente indicate, quando trattasi di persone che al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena abbia compiuto i 70 anni di età.

La legge 59/2006 invece stabilisce che il rapporto di proporzione tra l'offesa ingiusta e la difesa richiesto per la sussistenza della scriminante della difesa legittima di cui all'art. 52 c.p. sia considerato sempre sussistente in caso che vi sia stata violazione di domicilio qualora taluno legittimamente presente nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. abbia usato un'arma legittimamente detenuta al fine di difendere la propria e altrui incolumità e i propri o altrui beni e vi sia pericolo di aggressione.

2. Disegno di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 1544 "*Modifica all'articolo 61 del codice penale"* (approvato in sede referente ed in stato di relazione all'Aula).

Il diritto penale di parte speciale

1. I provvedimenti adottati

La legge 15 dicembre 2001, n. 438 ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,** recante "*Disposizioni urgenti per contrastare il* ***terrorismo internazionale***".

Tale provvedimento d'urgenza è intervenuto sul diritto penale sostanziale, introducendo con il nuovo testo dell'art. 270-*bis* e con l'art. 270-*ter* una nuova definizione delle associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e una nuova fattispecie incriminatrice di assistenza agli associati.

Il decreto-legge reca poi una serie di disposizioni in ordine alle attività di contrasto, in particolare per quanto riguarda la facilitazione delle intercettazioni e delle perquisizioni, e la tutela delle attività sotto copertura svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria.

Nell'ambito del **decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421** in materia di partecipazione di personale militare all'**operazione multinazionale "*Enduring freedom***", convertito con modificazioni dalla **legge 31 gennaio 2002, n. 6**, sono state approvate una serie di modifiche al codice penale militare di guerra che, nell'estendere ai corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, l'applicazione della legge penale militare di guerra indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra, ha introdotto nuove fattispecie di reato militare a tutela in particolare delle persone protette dalle convenzioni internazionali.

La **legge 7 febbraio 2003, n. 22**, recante "*Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di diritto d'autore*" ha inteso evitare un vuoto normativo che rischiava di determinarsi in applicazione dei principi sulla successione delle norme nel tempo. Al fine di adeguare la protezione del diritto d'autore dalla pirateria, la legge 18 agosto 2000, n. 248[89], ha introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633[90] la previsione di sanzioni penali per la realizzazione, duplicazione, importazione, detenzione, vendita e installazione di apparecchi o supporti elettronici in grado di consentire l'accesso ad un servizio o programma protetto. Tuttavia, il successivo decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373[91] ha disciplinato la medesima materia, prevedendo per le attività oggetto delle sanzioni penali introdotte dalla legge 248/2000 delle semplici

[89] "*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*".

[90] "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*".

[91] "*Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato*".

sanzioni amministrative. Con la legge 22/2003 il legislatore ha dunque inteso evitare l'abrogazione delle sanzioni penali, che ne sarebbe derivata, introducendo nel decreto legislativo 373/2000 un espresso richiamo a "*le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli 171*-bis *e 171*-octies *della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni*".

La **legge 9 aprile 2003, n. 72** recante "*Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*", ha fortemente inasprito le pene previste per la mancata segnalazione all'autorità del rinvenimento di minori o incapaci in stato di abbandono, sottraendo la competenza per tale reato al giudice di pace.

La **legge 11 agosto 2003, n. 228,** recante "*Misure contro la tratta di persone*" ha modificato l'art. 600 c.p. specificando in maniera più puntuale la fattispecie di riduzione in schiavitù e aggravando le pene previste, nonché gli artt. 601 e 602 c.p. in materia di tratta e alienazione o acquisto di schiavi.

La legge, all'art. 4, ha poi introdotto una specifica aggravante per l'associazione a delinquere finalizzata alla tratta di schiavi, mentre l'art. 5, modificando il decreto legislativo 231/2001, prevede sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale. La legge reca anche norme di procedura, sottraendo la competenza per i predetti reati alla Corte d'assise, e attribuendo l'azione penale all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto.

L'art. 7 estende poi alle predette fattispecie l'ipotesi di aggravanti di pene e sanzioni accessorie previsti dalle norme di contrasto alla criminalità mafiosa.

Gli artt. 8, 9, 10 e 11 recano norme dirette a favorire l'attività di contrasto, in particolare in materia di intercettazioni telefoniche, di autorizzazione ad attività sotto copertura e di utilizzazione dei collaboratori di giustizia, mentre gli artt. 12 e 13 prevedono l'istituzione di un fondo per le misure antitratta presso la Presidenza del Consiglio e l'istituzione di un programma di assistenza alle vittime.

L'art. 14, infine, prevede misure di collaborazione internazionale ai fini della prevenzione dei reati.

La **legge 20 luglio 2004, n. 189**, recante "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*" introduce il titolo IX-*bis* "dei delitti contro il sentimento per gli animali" al libro II del codice penale, prevedendo una serie di fattispecie delittuose in materia di uccisione arbitraria o **maltrattamento di animali**, e divieto di spettacoli che comportino sevizie o di combattimento di animali.

Tra le altre disposizioni recanti misure di prevenzione e di contrasto di tali reati, va rilevata quella di cui all'art. 7 che attribuisce agli enti per la protezione

degli animali la facoltà di esercitare, ai sensi dell'art. 91 c.p.p. i diritti e le facoltà della persona offesa dal reato.

La **legge 4 ottobre 2004, n.** 254, "*Modifica all'articolo 33 del Testo Unico di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156*[92]*, in materia di tutela del commercio filatelico*", ha espressamente represso l'attività di **falsificazione di francobolli non più in corso**. L'esigenza di un intervento normativo in tal senso nasceva dal fatto che l'art. 459 c.p. ("*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*") si riferisce ai soli valori di bollo in corso e che pertanto la contraffazione di francobolli non più in corso poteva tutt'al più configurare una frode nell'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 515 c.p., o una truffa, ai sensi dell'art. 640 c.p., a condizione però che sussistessero anche gli altri elementi integrativi di tali reati. Il legislatore ha ritenuto opportuno comminare una sanzione penale anche per il caso di falsificazione di francobolli non più in corso, al fine di tutelare l'interesse generale dei cittadini di poter fare affidamento sulla genuinità di francobolli emessi dallo Stato di valore filatelico. Tuttavia, in considerazione del fatto che l'art. 459 c.p. tutela prevalentemente un interesse dello Stato di natura tributaria, si è preferito non inserire in tale art. un nuovo comma di dubbia coerenza e si è piuttosto operato sull'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, al quale è stato aggiunto, in fine, un nuovo comma che recita: "*Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460*[93] *e 461*[94] *del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo*".

Nell'ultima fase della legislatura sono state approvate la **legge 9 gennaio 2006, n. 7**, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", la **legge 6 febbraio 2006**, **n. 38** recante "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet*", la **legge 24 febbraio 2006, n. 85** recante "*Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione*" e infine la legge **21 febbraio 2006, n. 102**, recante "*Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali*".

In particolare la legge 38/06, agli artt. da 1 a 16, modifica le novelle al codice penale introdotte dalla legge 268/1998 in materia di sfruttamento sessuale di

---

[92] *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni".*

[93] "*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*".

[94] "*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*".

bambini e di turismo sessuale attraverso l'individuazione di specifiche circostanze aggravanti e sanzioni accessorie.

Da rilevare in particolare l'introduzione dell'art. 600-*quater*.1 che prevede la fattispecie della pornografia virtuale.

L'art. 17 stabilisce l'obbligo per gli operatori turistici di inserire in maniera evidente sui materiali propagandistici o i documenti di viaggio per paesi esteri l'avvertimento circa la punibilità secondo la legge italiana di reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero.

La legge dispone poi una serie di attività di contrasto, in particolare attraverso l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un centro nazionale per il contrasto della pedopornografia su reti internet al quale i fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati a segnalare le imprese o i soggetti che a qualunque titolo distribuiscono in rete materiale pedopornografico.

La legge 85/06 invece modifica una serie di norme del c.p. stabilendo la punibilità di una serie di fattispecie (attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, associazione sovversiva, attentato contro la costituzione dello Stato, attentato contro organi costituzionali o contro le assemblea regionali) solo qualora implichino la commissione di atti violenti e riduce le relative sanzioni.

Sono altresì riformulati gli artt. 292 e 299 c.p. in tema rispettivamente di vilipendio o danneggiamento della bandiera italiana o della bandiera di altro stato estero, circoscrivendo gli elementi costitutivi della fattispecie, mentre con gli artt. 7, 8, 9 e 10 si estende a tutte le confessioni religiose la tutela precedentemente prevista dal capo I del titolo IV del libro II del codice penale per la religione di Stato.

La legge 102/06, infine, reca una serie di disposizioni dirette ad inasprire le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravissime, e a semplificare il rito penale e le procedure per il risarcimento in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

2. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 1830 "*Nuove norme per reprimere le molestie gravi"* (chiesta la riassegnazione in sede deliberante)

A.S. 1777 "*Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale"*, **A.S. 800** "*Norme per contrastare la manipolazione psicologica"* (approvati in sede referente e in stato di relazione all'Aula)

A.S. 1639 "*Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui"*, **A.S. 2851** "*Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui"* (chiesta la riassegnazione in sede deliberante)

A.S. 2826 " *Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni",* **A.S. 2007** "*Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale".*

Ordine pubblico

Nel corso della XIV legislatura il Governo è intervenuto due volte con provvedimenti d'urgenza, il **decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336**[95]**,** convertito dalla **legge 19 ottobre 2001, n. 377**, e il **decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28**[96], convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 aprile 2003, n. 88** per contrastare i **fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive**. In particolare è da rilevare l'estensione delle ipotesi in cui è facoltà del questore disporre il divieto di accesso agli stadi.

Il Governo è altresì intervenuto, sempre in via d'urgenza, in materia di ordine pubblico con il **decreto-legge 14 settembre 2004**, **n. 241**[97] convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 12 novembre 2004, n. 271**, resosi necessario a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-*bis* del T.U. di cui al decreto legislativo 286/98, nella parte in cui non prevedeva il contraddittorio per il giudizio di convalida del provvedimento di espulsione dello straniero.

Infine con il **decreto-legge 27 luglio 2005**, **n. 144**[98] convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 31 luglio 2005, n. 155,** sono state approvate una serie di misure urgenti per il contrasto al **terrorismo internazionale**, relative sia ad attività investigative e di contrasto, sia a modifiche di procedura e di diritto penale sostanziale.

In particolare sono da segnalare l'art. 13, che innova gli artt. 380, 381 e 384 c.p.p. estendendo i casi di arresto obbligatorio e arresto facoltativo in flagranza e di fermo di indiziato di reato, l'art. 14 che incrementa le sanzioni in materia di inosservanza delle misure di prevenzione, l'art. 15 che istituisce nuove fattispecie di delitto quali l'art. 270-*quater* c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), l'art. 270-*quinquies* c.p. (addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale) e l'art. 270-*sexies* c.p. (condotte con finalità di terrorismo).

---

[95] "*Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive*".

[96] "*Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*".

[97] "*Disposizioni urgenti in materia di immigrazione*".

[98] "*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*".

L'ordinamento penitenziario

1. Modifiche dell'ordinamento penitenziario

Nel corso della XIV legislatura sono state emanate quattro leggi di modifica della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale*".

La **legge 19 dicembre 2002 n. 277**[99] ha ad oggetto l'**istituto del beneficio premiale della liberazione anticipata**, il quale, in base al disposto dell'art. 54 della legge 354/1975, consiste - come noto - in una riduzione di pena pari a quarantacinque giorni per ogni semestre effettivamente scontato, a condizione che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Allo scopo di snellire il processo e di ottenere una risposta immediata in tempi accettabili, la legge ha innanzi tutto trasferito la competenza decisoria sulle richieste di riduzione della pena per la liberazione anticipata dal tribunale di sorveglianza al magistrato di sorveglianza. A tal fine con il comma 1 dell'art. 1, si è proceduto a novellare il comma 8 dell'art. 69 della legge 354/1975, integrando le funzioni del magistrato di sorveglianza, ivi disciplinate, con le nuove attribuzioni in materia di liberazione anticipata. Al comma 2 si è poi semplificato il procedimento per la concessione del beneficio, aggiungendo l'art. 69-*bis* alla legge 354/75: il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, mentre le garanzie del contraddittorio sono riservate all'ipotesi in cui il difensore, l'interessato o il pubblico ministero presentino reclamo avverso la predetta ordinanza; sul reclamo decide il tribunale di sorveglianza (vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 678 c.p.p. e le disposizioni di cui all'art. 30-*bis* della legge 354/1975: le prime intervengono sul procedimento e sui relativi termini, sull'udienza, sui poteri del giudice, sulla sua decisione, sul successivo ed eventuale ricorso, sull'infermità di mente dell'interessato, sul verbale di udienza; le seconde disciplinano le ipotesi di incompatibilità, onde evitare che il singolo magistrato di sorveglianza possa giudicare sulla stessa richiesta di liberazione anticipata, anche come componente del collegio, nella successiva fase del procedimento).

Di notevole rilievo è pure la novella contenuta nell'art. 3 della legge *de qua*, che, aggiungendo il comma 12-*bis* all'art. 47 della legge 354/1975, ha previsto la possibilità di cumulare gli abbuoni di pena per la liberazione anticipata con l'affidamento in prova al servizio sociale.

---

[99] "*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata*".

La **legge 23 dicembre 2002 n. 279**[100], modificando gli artt. 4-*bis* (*Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti*) e 41-*bis* (*Situazioni di emergenza*) della legge sull'ordinamento penitenziario, è intervenuta sul trattamento penitenziario speciale, superando il regime delle proroghe che aveva contrassegnato il decennio 1992-2002: sono stati adeguati i contenuti della disciplina dell'istituto alle pronunce della Corte costituzionale in materia, sottraendoli alla regolamentazione da parte di fonti subordinate alla legge ordinaria ed adeguandoli ai principi fondamentali del garantismo. Le norme in materia di benefici carcerari contenute nell'art. 4-*bis* e quelle sul trattamento penitenziario, speciale dell'art. 41-*bis*, comma 2, sono state estese anche ai reati di terrorismo, interno ed internazionale, ai reati di eversione dell'ordine democratico (se l'eversione è compiuta con atti di violenza), ai reati che riguardano la tratta delle persone alla riduzione in schiavitù. Inoltre il testo dell'art. 4-*bis*, comma 2, è stato riscritto in conformità ai rilievi di incostituzionalità che hanno colpito la norma (sent. n. 357/1994 e sent. n. 68/1995); è stato pure riscritto il testo dell'art. 41-*bis*, comma 2, riformulato in ottemperanza all'interpretazione restrittiva che di esso ha fornito la stessa Corte costituzionale.

Il nuovo art. 41-*bis* individua tassativamente le ipotesi che autorizzano la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati; giurisdizionalizza il procedimento applicativo del provvedimento di sospensione anch'esso prima definito da fonti secondarie (in particolare da regolamenti ministeriali); afferma la piena sottoponibilità a sindacato del provvedimento di sospensione, in ossequio - anche per questi aspetti - alle indicazioni espresse in diverse occasioni dalla Corte costituzionale. In particolare l'articolo in questione, pur confermando la competenza applicativa in capo al Ministro della giustizia (la misura resta quindi - sul piano formale - di tipo amministrativo), mira a perfezionare il sistema di controllo giurisdizionale, con l'obiettivo di garantire, in capo a chi è sottoposto alla misura, un debito controllo della correttezza, della legittimità, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura stessa.

La **legge 1 agosto 2003 n. 207**[101] ha introdotto nell'ordinamento, come misura alternativa alla detenzione, l'istituto della **sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva** nel limite massimo di due anni in favore dei condannati che abbiano scontato almeno la metà della pena detentiva. L'art. 1 ha però disposto la possibilità di accedere al beneficio una sola volta ed ha escluso dal beneficio della sospensione condizionata un'ampia serie di ipotesi, di natura soggettiva ed oggettiva. Oltre ai reati già esclusi dalla concessione del beneficio *ex* art. 4-*bis* della legge 354/75, sono ricompresi, tra le cause di esclusione oggettiva della concessione, i reati di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I

[100] "*Modifica degli articoli 4*-bis *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario*".

[101] "*Sospensione condizionata dell' esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni*".

(*Delitti contro la personalità individuale*) del codice penale, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, il turismo sessuale, nonché i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, rispettivamente disciplinati dagli artt. 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p., i quali, già in precedenza, non consentivano l'applicazione del beneficio, ma nella sola fattispecie associativa. Ulteriori ipotesi di esclusione dal beneficio sono di carattere soggettivo e riguardano: i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare da parte dell'amministrazione penitenziaria, i soggetti già ammessi alle misure alternative alla detenzione.

E' stato disciplinato inoltre il procedimento di applicazione della sospensione condizionata dell'esecuzione: essa viene disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su istanza dell'interessato o del suo difensore (la revoca della concessione è stata invece attribuita al tribunale di sorveglianza, il quale dovrà anche stabilire la residua pena detentiva da eseguire).

L'art. 3 della legge *de qua* riduce ulteriormente l'ambito applicativo del beneficio: vengono esclusi dalla possibilità di beneficiare della sospensione gli immigrati clandestini, ovvero gli stranieri che si trovino in talune situazioni che giustificano l'espulsione amministrativa *ex* art. 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 286/1998.

L'art. 4 prevede a sua volta una serie di prescrizioni (che - su richiesta del magistrato di sorveglianza - possono essere modificate) che il condannato deve rispettare durante il periodo di sospensione dell'esecuzione: presentazione agli uffici di pubblica sicurezza in giorni ed orari stabiliti; non allontanamento dal comune di dimora abituale o di svolgimento dell'attività lavorativa, divieto di espatrio.

L'art. 5 stabilisce che il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena introdotto dall'art. 1 si considera misura alternativa alla detenzione ai fini dello svolgimento, nelle cooperative sociali, di attività lavorative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

La **legge 8 aprile 2004 n. 95**[102], ultima, in ordine di tempo, intervenuta a novellare la legge 354/1975, ha modificato la disciplina relativa al **controllo sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti**. Il provvedimento è intervenuto su due piani: da un lato, con la tipizzazione dei provvedimenti adottabili, definendo i limiti oggettivi e temporali degli stessi e l'individuazione dell'autorità competente; dall'altro, con l'introduzione di precisi strumenti di tutela dei detenuti avverso i provvedimenti dell'autorità amministrativa penitenziaria e dell'autorità giudiziaria. Con l'introduzione dell'art. 18-*ter* sono stati tassativamente indicati i limiti alle forme di controllo della corrispondenza: si è proceduto a tipizzare i provvedimenti adottabili (limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa,

[102] "*Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti*".

sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza); sono stati definiti i limiti oggettivi e temporali degli stessi (esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati, per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo non superiore a tre); è stato previsto un meccanismo di esonero dai controlli sulla corrispondenza epistolare e telegrafica, quando essa sia indirizzata agli investigatori privati autorizzati incaricati delle indagini difensive, ai consulenti tecnici e ai loro ausiliari, al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Ministro della giustizia; al magistrato di sorveglianza; alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; al Presidente della Giunta regionale; al Capo dello Stato, nonché agli organismi internazionali amministrativi e giudiziari di cui è parte l'Italia, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo.

E' stata poi individuata l'autorità competente ad emanare il provvedimento. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, la norma ha introdotto una distinzione: qualora si tratti di condannati, internati in espiazione di pena ovvero imputati nei confronti dei quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado, la competenza è stata attribuita al magistrato di sorveglianza; nell'ipotesi in cui si tratti di imputati nei confronti dei quali non è ancora stata pronunciata sentenza di primo grado, competente è il giudice procedente, se monocratico, ovvero, nell'ipotesi in cui il giudice competente sia collegiale, la competenza è del presidente del tribunale o della Corte d'assise. In tutti questi casi il procedimento si attiva su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto.

Al fine di superare la possibile incostituzionalità evidenziata dalla Consulta con la sentenza n. 26/1999, sono stati introdotti precisi strumenti di tutela (in particolare il reclamo) che i detenuti possono attivare avverso i provvedimenti dell'autorità amministrativa penitenziaria e dell'autorità giudiziaria affinché venga riesaminato il decreto che dispone i controlli epistolari. Competenti a giudicare del reclamo saranno il tribunale di sorveglianza se il controllo è disposto dal magistrato di sorveglianza, ovvero il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, se il controllo epistolare è disposto dall'autorità giudiziaria durante un procedimento penale. In quest'ultima ipotesi, la legge ha stabilito che, per motivi di incompatibilità, non potrà far parte del collegio competente per il riesame il giudice che ha emesso il decreto epistolare.

La legge è intervenuta a modificare anche il comma 2 dell'art. 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario, relativo ai reclami sui provvedimenti che dispongono il regime di sorveglianza particolare, rinviando, per quel che concerne la corrispondenza dei detenuti, alla disciplina introdotta con la novella dell'art. 18-*ter*.

2. Altri provvedimenti adottati

Accanto a questi quattro interventi legislativi di riforma della legge 374/1975 sull'ordinamento penitenziario, è stata approvata, nel corso della XIV legislatura, la **legge 27 luglio 2005 n. 154**[103]**,** che ha conferito una delega al Governo, da esercitarsi entro sei mesi, per la **disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria**: il fine dell'intervento legislativo era quello di conferire a tale figura un'autonoma collocazione professionale, tramite il riconoscimento di uno specifico livello dirigenziale, rientrante nella specialità dei rapporti di lavoro di diritto pubblico (*ex* art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[104]), in ragione della peculiare natura delle funzioni esercitate. Al riguardo, all'art. 1 della legge di delega, sono indicati i principi e i criteri direttivi cui i decreti legislativi devono conformarsi: massimo accorpamento possibile delle qualifiche e convergenza in un unico livello dirigenziale apicale; previsione dell'accesso alla carriera solo dal livello iniziale, mediante concorso pubblico; individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio; disciplina della carriera attraverso un processo negoziale tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali degli appartenenti a tale carriera; scrutinio per merito comparativo per l'avanzamento in carriera; individuazione di strumenti per favorire la mobilità; previsione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie insorte per motivi di servizio.

La legge *de qua*, oltre a conferire tale delega, è anch'essa intervenuta a modificare la legge sull'ordinamento penitenziario, sostituendo la rubrica del capo III del titolo II con *"Esecuzione penale esterna ed assistenza"* e sostituendo l'art. 72. Il nuovo articolo ha istituito gli uffici di esecuzione penale esterna, che hanno assorbito le competenze dei centri di servizio sociale per adulti. Tali uffici, che dipendono dalla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna istituita presso il Ministero della giustizia dal 2001, svolgono compiti di coordinamento e controllo sull'esecuzione delle direttive impartite dalla Direzione generale, sono responsabili dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, potendo svolgere, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di scurezza, come pure le indagini socio-familiari per l'applicazione ai condannati delle misure alternative alla detenzione; possono proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca; prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario; svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal

[103] "*Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*".
[104] "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

regolamento. In attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della legge, il Governo ha approvato il **decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63**[105].

[105] "*Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria*".

Le spese di giustizia

1. I provvedimenti adottati

Il primo provvedimento adottato nel corso della XIV legislatura è la **legge 6 dicembre 2001, n. 437**[106] di modifica dell'allora recentissima legge 29 marzo 2001, n. 134, nel punto in cui essa, disponendo le abrogazioni, dava inizio al processo di riorganizzazione della materia che ha caratterizzato gli anni passati. L'art. 23, comma 2, della legge 134/2001, nella sua versione originaria, prevedeva infatti l'abrogazione, a far data dal 1 luglio 2002 – oltre che del testo della legge sul patrocinio, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282[107], e degli articoli da 11 a 16 della legge 11 agosto 1973, n. 533[108] – anche della legge 2 aprile 1958, n. 319[109]. Quest'ultima prevede che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per **controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego**, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie siano esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. La legge 437/2001, intervenendo in un momento precedente all'entrata in vigore della disposizione, ha eliminato dall'art. 23, comma 2, della legge 134/2001 il riferimento all'abrogazione della legge 319/1958, la quale pertanto non ha mai perso efficacia. Il provvedimento era motivato da un'esigenza di chiarezza del quadro normativo. Infatti il contenuto della legge 319/1958 (e cioè la gratuità dei giudizi relativi alle materie del lavoro, dell'assistenza e della previdenza) è un principio sancito da numerose altre previsioni normative[110]. Conseguentemente, quand'anche fosse stata abrogata la legge 319/1958, la previsione di gratuità dei

---

[106] "*Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato*".

[107] "*Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio*".

[108] "*Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*".

[109] "*Esonero da ogni tassa e spesa per i giudizi di lavoro*". Tale legge è costituita da un articolo unico già sostituito a suo tempo dall'art. 10 della citata legge 533/1973.

[110] Si ricordano l'allegato B, comma 12, (Tabella degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "*Disciplina dell'imposta di bollo*"; l'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*" e l'art. 10 della Tabella allegata allo stesso testo unico; l'art. 9, comma 8 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) della legge 488/1999.

procedimenti in materia di lavoro e in materia di assistenza e previdenza non sarebbe venuta meno, ma tale eventuale abrogazione avrebbe avuto l'effetto di creare problemi interpretativi che la presente legge ha voluto eliminare in radice.

Successivamente, la **legge 10 maggio 2002, n. 91**[111] ha apportato alcune modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89[112] (legge Pinto) in materia di **equa riparazione**, nonché all'art. 9 della legge 488/1999, istitutiva del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. In particolare, per quanto riguarda il primo intervento, essa aveva introdotto nella legge Pinto un nuovo art. 5-*bis*, che prevedeva la gratuità del procedimento volto ad ottenere un'equa riparazione per il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo[113]. Per quanto riguarda invece il secondo intervento, esso era motivato dalla necessità di chiarire una serie di dubbi interpretativi sollevati dagli operatori del diritto e, in particolare, dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e dagli uffici giudiziari. Tra le principali innovazioni si registrano le seguenti: (**1**) anche in ragione della giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale l'esercizio del diritto di azione non può essere condizionato al rispetto di un adempimento fiscale, sono state eliminate le previsioni di irricevibilità dell'atto, per il caso di mancato pagamento del contributo e di declaratoria di improcedibilità della domanda, per il caso di mancata integrazione del pagamento successivamente ad una modificazione della domanda; (**2**) si è ampliato il numero dei soggetti tenuti all'anticipazione del contributo unificato, qualora la domanda riconvenzionale, la modifica della domanda, l'intervento autonomo e la chiamata in causa facciano scattare lo scaglione superiore previsto in tabella; (**3**) si è esplicitato che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione massimo; (**4**) in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, si è introdotto l'invito al pagamento. Il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, prima di procedere alla riscossione, notifica dunque alla parte l'invito al pagamento avvertendola espressamente che in caso di mancato adempimento nel termine di un mese si procederà alla riscossione coattiva; (**5**) è stata inserita la previsione di esenzione dal contributo per una serie di procedimenti; (**6**) sono state apportate alcune modifiche alla tabella contenente scaglioni e importi.

Quasi in contemporanea alle modifiche alla disciplina del contributo unificato di cui *supra*, si è provveduto ad una riorganizzazione complessiva della materia delle spese di giustizia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e

---

[111] "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione*".

[112] "*Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile*".

[113] Si noti che tale articolo è stato poi abrogato dall'art. 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il suo contenuto è ora riprodotto agli artt. 10 e 265 del citato D.P.R. 115/2002.

tributario, ove per spese di giustizia si intendono le seguenti articolazioni: voci e procedure di spesa dei processi, patrocinio a spese dello Stato, riscossione delle spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50[114], sono dunque stati adottati i seguenti testi: **decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113**[115], **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114**[116] e **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**[117] (quest'ultimo ricomprende i due precedenti provvedimenti e di seguito sarà indicato anche come il "**Testo Unico**"). Essi hanno abrogato e sostituito (in parte integrandola e modificandola) gran parte della normativa precedente. In particolare, si possono ricordare le già citate leggi 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (come modificata dalla legge 134/2001) e la disciplina del contributo unificato di cui alla legge 488/1999.

L'adozione del Testo Unico non ha però rappresentato il termine finale della produzione normativa in materia di spese di giustizia, in quanto ben presto si sono rese necessarie ulteriori modifiche. La prima novella è stata apportata dalla **legge 24 febbraio 2005, n. 25**[118]**,** in punto di limiti territoriali per la nomina dei difensori e di soggetti assimilabili e di requisiti per l'inserimento nell'elenco degli avvocati. Per quanto concerne la prima problematica, è oggi possibile, al contrario di quanto accadeva in passato, che colui che è ammesso al patrocinio possa nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo (ma si noti che in tal caso l'art. 82, che non è stato modificato dalla legge in questione, dispone tuttora che non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale). Analogamente, è oggi previsto che il difensore della persona ammessa al patrocinio possa nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, anche al di fuori del distretto (e anche in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali). Stessa disciplina è poi prevista dall'art. 102, per quanto riguarda il consulente tecnico di parte. Per quanto concerne la seconda problematica, i requisiti necessari per l'inserimento nell'elenco, enumerati dall'art. 81, comma 2, sono stati oggetto di specificazione. In primo luogo, mentre in passato ci si accontentava della sussistenza di "*attitudini ed esperienza professionale*", oggi si richiede un'esperienza professionale specifica, valutata tra

---

[114] "*Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998*".

[115] "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*" (testo B).

[116] "*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia*" (testo C).

[117] "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" (testo A).

[118] "*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30/5/2002, n. 115*".

processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione. In secondo luogo, laddove in passato era necessaria l'assenza di sanzioni disciplinari, oggi tale requisito è divenuto meno rigido, in quanto dovrà risultare l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda (con la conseguenza che la cancellazione di diritto dall'elenco non si verificherà nel momento in cui intervenga una qualsiasi sanzione disciplinare, ma solo nel caso in cui sia disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento). Ed infine, al posto dell'anzianità professionale non inferiore ai sei anni è oggi prevista l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni.

Il Testo Unico è stato successivamente modificato anche dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311**[119], il cui art. 1, comma 322, ha innovato l'art. 82, comma 1, che, nel disciplinare la liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore da parte dell'autorità giudiziaria, richiedeva che sulla notula presentata dal legale venisse espresso un parere di congruità, reso dal Consiglio dell'ordine dietro il pagamento della c.d. "tassa di opinamento", la quale andava in ultima analisi a gravare sullo Stato. La finanziaria 2005 ha soppresso l'esigenza di tale parere, rimettendo esclusivamente al giudice la valutazione in merito all'entità della somma dovuta.

Da ultimo è intervenuto il **decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115**[120] (convertito, con modificazioni, dalla **legge 17 agosto 2005, n. 168**), il cui art. 9-*bis* ha apportato svariate modifiche al Testo Unico, fra le quali: (**1**) si è stabilito che la quantificazione del valore del processo dovrà essere effettuata senza tenere conto degli interessi; (**2**) si è stabilito che il funzionario deve verificare l'esistenza della dichiarazione di parte in ordine al valore della causa e della relativa ricevuta di versamento. Egli deve verificare inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Tale verifica deve essere effettuata ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa; (**3**) si è stabilito che la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio per la comprovata mancanza, originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito può avvenire non solo su richiesta dell'ufficio finanziario competente, ma anche per iniziativa dello stesso magistrato. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni; (**4**) sono state adottate una serie di modifiche attinenti alla restituzione dei beni sequestrati.

---

[119] "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005*".

[120] "*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*".

Infine, deve essere menzionato il **decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116**[121], il cui scopo è quello di migliorare l'**accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere**, disponendo le misure necessarie affinché sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato nei processi civili (ma non in quelli amministrativi, contabili e tributari). Per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno Stato appartenente all'Unione europea diverso da quello ove pende il processo o in cui la sentenza deve essere eseguita. Il patrocinio, concesso dallo Stato presso il quale pende la lite, garantisce non solo l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio, nonché l'esonero dalle spese processuali, ma anche la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale. Esso deve inoltre coprire le spese di interpretazione; le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; le spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula è richiesta a norma di legge o dal giudice e questi abbia deciso che non esiste un'alternativa. Dal canto suo, lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio è domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finché la domanda di patrocinio non sia pervenuta nello Stato ove pende il processo; la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda. La domanda di ammissione al patrocinio e' accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pende il processo.

Una serie di provvedimenti ha interessato l'ambito dei procedimenti civili innanzi al Tribunale dei minori. Il primo di tali provvedimenti è costituito dalla legge di conversione di un decreto-legge presentato alla Camera dei deputati al termine della XIII legislatura e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 77 Cost.. La **legge 23 giugno 2001, n. 240**[122] recava infatti disposizioni transitorie dirette a disciplinare in via temporanea i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184[123], e i procedimenti in materia di potestà dei genitori di cui all'art. 336 c.c., in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché di una revisione del suddetto procedimento di cui all'art. 336 c.c.. In particolare, essa prevedeva che fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità previsti dal titolo II, capo II della legge

[121] "*Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*".

[122] "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2001 n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*".

[123] "*Diritto del minore ad una famiglia*".

184/1983, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione dovessero continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Analogamente, in via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni relative ai procedimenti di cui all'art. 336 c.c., e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti dovevano continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. La *ratio* del differimento di efficacia della nuova normativa discende dal fatto che la legge 28 marzo 2001 n. 149[124], modificando le disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge n. 184/1983, nonché l'articolo 336 c.c., prevede l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per alcuni procedimenti che prima non necessitavano dell'assistenza del difensore; dal momento che la legge n. 149/2001 non ha previsto una disciplina di coordinamento con la legge 6 marzo 2001 n. 60[125] che ha disciplinato la difesa d'ufficio nei soli procedimenti penali, le nuove disposizioni della legge n. 149/2001 ledevano il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate per la delicatezza della funzione da assolvere e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza della legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione.

Tuttavia, una volta spirato il succitato termine del 30 giugno 2002, tali esigenze non erano ancora venute meno e ciò ha indotto il Governo ad adottare un nuovo decreto-legge di analogo contenuto (**decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126**[126] convertito, con modificazioni, dalla **legge 2 agosto 2002 n. 175**), che ha posticipato il termine fino al 30 giugno 2003. Il termine in questione è poi ulteriormente slittato al 30 giugno 2004 (in virtù dell'art. 15 del **decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147**[127], convertito, con modificazioni, dalla **legge 1° agosto 2003, n. 200**); al 30 giugno 2005 (in virtù del **decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158**[128], convertito, con modificazioni, dalla **legge 27 luglio 2004, n. 188)** ed infine al 30 giugno 2006, ad opera del **decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115**[129] convertito, con modificazione, dalla **legge 17 agosto 2005, n. 168**).

---

[124] "*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei minori ", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*".

[125] "*Disposizioni in materia di difesa d' ufficio*".

[126] "*Disposizioni urgenti in materia di difesa d' ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni*".

[127] "*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*".

[128] "*Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali*".

[129] "*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l' attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative*".

2. Disegno di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 3128 – "*Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale*". La legge 13 giugno 1942, n. 794 prevede una procedura semplificata per la liquidazione ed il recupero degli onorari dell'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile nei confronti del cliente moroso. Il disegno di legge in questione prevedeva l'estensione di tale procedura alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale. Il disegno di legge è stato approvato in sede referente.

L'organizzazione della giustizia

1. I provvedimenti adottati

In materia di organizzazione della giustizia, l'attività legislativa - nel corso della XIV legislatura - ha riguardato la conversione di tre decreti-legge, due di carattere generale, approvati dal Governo per venire incontro alle esigenze di razionalizzazione dell'amministrazione della giustizia, uno invece, più circoscritto, sul funzionamento di un tribunale speciale amministrativo, quello delle acque pubbliche.

La **legge 14 novembre 2002, n. 259**, ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201**[130]. Tale decreto si proponeva di far fronte ad alcune **emergenze in materia di amministrazione della giustizia nella fase di esecuzione di pena e con riferimento ai servizi di protezione delle persone ritenute a rischio**.

La legge di conversione ha soppresso il capo I, che introduceva l'istituto dell'accordo transattivo, diretto a ridurre il carico del contenzioso presso le Corti d'appello.

Il capo II *(Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura)* mira a semplificare ed accelerare il procedimento concorsuale di nomina dei giudici di pace, novellando l'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374[131]. L'obiettivo è quello di conseguire un impatto deflativo sul sistema di reclutamento, limitando geograficamente e numericamente le domande presentabili, per snellire il successivo *iter* valutativo delle candidature da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio Superiore della Magistratura. Sono stati inoltre effettuati alcuni interventi sulla disciplina del personale amministrativo del C.S.M..

Il capo III *(Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria)* mira al potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, ritenute improrogabili in considerazione dell'inefficienza degli istituti penitenziari esistenti: al riguardo, è stato previsto un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture e impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario.

Il capo IV *(Modifiche all'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/194)*, è stato soppresso dalla legge di conversione.

Il capo V ha apportato alcune modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133), recante

---

[130] "*Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia*".
[131] "*Istituzione del giudice di pace*".

disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'amministrazione dell'Interno.

La **legge 10 gennaio 2003 n. 1**, ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251**[132]. Tale decreto è intervenuto in diversi settori di competenza del Ministro della giustizia.

In sede di conversione è stato è stato soppresso il capo I che prevedeva la soppressione dei Tribunali delle acque pubbliche.

Il capo II, aggiungendo un comma all'art. 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[133], ha provveduto ad aumentare di 12 unità, da 50 a 62, il **numero dei magistrati fuori ruolo destinati al ministero**, limitatamente al semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (ovvero fino al 30 giugno 2004), ciò al fine di garantire il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in adempimento degli obblighi comunitari.

Il capo III è intervenuto sulle **indennità spettanti al giudice di pace in campo penale**, dal momento che il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274[134] aveva attribuito al giudice di pace limitate competenze in campo penale: a differenza del settore civile, infatti, non esistevano disposizioni normative di rango primario che riconoscessero al giudice onorario indennità a fronte dell'emissione di provvedimenti, rilevanti anche se interlocutori, in materia penale (con la normativa de qua vengono individuati i provvedimenti del giudice di pace penale la cui emissione dà diritto alla corresponsione di una indennità).

Il capo IV è intervenuto a novellare il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919 n. 219[135], modificando la **composizione della componente non togata della Giunta speciale per le espropriazioni**, organo di giurisdizione speciale anteriore alla Costituzione, competente per le determinazioni, in via contenziosa, delle indennità dovute a seguito di espropriazioni relative a beni immobili siti nel territorio del comune di Napoli, per le quali siano applicabili le norme di cui agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892[136].

La **legge 26 febbraio 2004 n. 45** ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 354**[137]. Il decreto in questione è intervenuto in diversi settori dell'amministrazione giudiziaria. L'art. 1, novellando il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775[138] e la legge 1 agosto 1959 n. 704[139], è intervenuto sull'**organizzazione, il funzionamento e la composizione del**

---

[132] "*Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia*".

[133] "*Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*".

[134] "*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*".

[135] "*Provvedimenti per la città di Napoli*".

[136] "*Risanamento della città di Napoli*".

[137] "*Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia*".

[138] "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*".

[139] "*Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche*".

tribunale delle acque pubbliche e sull'indennità spettante ai suoi componenti, al fine di assicurare la completa ripresa dell'operatività dei Tribunali delle acque.

L'art. 2 contiene una **proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari**, il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2003, al fine di scongiurare vacanze di organico e evidenti disservizi nell'amministrazione della giustizia, determinate dalle nuove modalità di reclutamento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, le quali prevedevano una procedura di tipo concorsuale decentrata, i cui tempi di espletamento rischiavano di allungarsi al punto da compromettere la tempestiva costituzione degli organi giudicanti dei tribunali in questione.

L'art. 3 ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196[140], in particolare l'art. 132, che ha ad oggetto **termini e modalità di conservazione dei dati** relativi al traffico di abbonati od utenti, eliminando ogni riferimento al traffico telefonico e prevedendo la possibilità di proroga del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo di ulteriori trenta mesi, quando debbano essere perseguiti delitti in danno di sistemi informatici o telematici e quei delitti contemplati all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. (omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, associazione di tipo mafioso, associazione sovversiva, banda armata associazione per delinquere, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra, clandestine o di esplosivi, ecc.); il nuovo testo dell'art. 132 prevede una disciplina dettagliata e differenziata in materia di acquisizione dei dati personali, a seconda che tale acquisizione avvenga nei primi trenta mesi dal giorno dell'acquisizione del dato o successivamente, come pure una nuova disciplina per quanto concerne le modalità di conservazione e di trattamento dei dati, codificando i principi ai quali attenersi. Interessante è anche quanto dispone l'art. 6, il quale prevede l'autorizzazione di spesa, per un importo pari a 700.000 euro, per il **funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia**, anche attraverso il potenziamento della sua composizione. L'art. 7, a sua volta, integrando quanto disposto dalla legge fallimentare, detta disposizioni in materia di **effetti delle procedure concorsuali sui contratti di locazione finanziaria**, stabilendo che la sottoposizione a procedura fallimentare delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di *leasing* non comporta né la possibilità per il curatore di optare per lo scioglimento dei contratti, né lo scioglimento automatico di questi ultimi.

La legge di conversione ha introdotto due articoli al decreto-legge, uno di modifica dell'art. 19 del decreto legislativo 300/1999 sul limite massimo - non superiore alle 65 unità - dei **magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero**; l'altro istitutivo di **posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato** (Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di

[140] "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Cassazione; Presidente aggiunto del Consiglio di Stato; Presidente aggiunto della Corte dei Conti; Avvocato generale aggiunto).

Ed infine, il **decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273**[141] (convertito in legge, con modificazioni, dalla **legge 23/2/2006, n. 51**) ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 il **mandato dei giudici onorari aggregati** scaduto o in scadenza tra il 15 settembre 2005 ed il 31 dicembre 2006.

2. Disegno di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 3440 – "*Modifica all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, in materia di indennità spettanti ai magistrati dei tribunali delle acque pubbliche*". La proposta in questione operava un aggiornamento delle indennità aggiuntive per i magistrati dei tribunali delle acque pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 1959, n. 704.

[141] "*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*".

Le professioni

1. I provvedimenti adottati

Anche la materia delle professioni è stata oggetto di molteplici interventi legislativi nel corso della XIV legislatura: in particolare, sono stati convertititi in legge due decreti, uno sull'accesso alle professioni e un altro sulla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; è stata approvata una legge delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; è stata approvata una legge che riforma il regime delle incompatibilità tra l'esercizio della professione forense ed altre attività.

La **legge 1 agosto 2002 n. 173** ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 10 giugno 2002 n. 107**[142]. Il decreto-legge in questione ha stabilito una serie di disposizioni concernenti l'**accesso a talune professioni**, finalizzate a determinare l'ultrattività delle normative previgenti, anche in considerazione del fatto che la riforma degli ordinamenti didattici universitari era ancora in corso di approvazione: l'art. 1 ha stabilito che le modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'accesso a talune professioni regolamentate (dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo), nonché l'iscrizione ai relativi albi (al riguardo, la legge di conversione ha provveduto ad apporre alcune modifiche) fossero adeguate al percorso di studi universitari effettivamente svolti, al fine soprattutto di garantire i possessori dei titoli universitari conseguiti anteriormente alla riforma degli ordinamenti didattici; l'art. 2 ha prorogato la disciplina vigente per lo svolgimento delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali; l'art. 3 ha riconosciuto, ai possessori delle nuove lauree, triennali e specialistiche, il diritto di iniziare il tirocinio per le professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, fatta salva la possibilità di iscrizione nel registro dei praticanti dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali per coloro che hanno conseguito la laurea in economia e commercio secondo l'ordinamento universitario previgente, fissando anche a tre anni la durata massima del tirocinio per l'esercizio della professione; l'art. 4 proroga gli organi provinciali, regionali e nazionali di numerosi ordini professionali, fino alla data di entrata in vigore del regolamento con cui verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare.

La **legge 18 luglio 2003 n. 180** ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 21 maggio 2003 n. 112**[143], che ha novellato le fonti regolatrici

[142] "*Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni*".
[143] "*Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense*".

della **disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense**: il regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578[144] e il regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37[145]. Il decreto in questione mirava ad assicurare una maggiore omogeneità degli esiti nonché un maggior rigore complessivo della prova d'esame, in considerazione anche del fatto che la previgente normativa comportava un numero molto elevato di candidati promossi e il rischio che alcune sedi funzionassero da veri e propri catalizzatori di praticanti, con percentuale di candidati promossi straordinariamente elevate rispetto al numero degli ammessi a sostenere l'esame. L'art. 1 interviene sulla disciplina del certificato di compiuta pratica (art. 9 D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101[146]), prevedendo che questo venga rilasciato - per non più di una volta - dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero del luogo in cui la pratica è stata iniziata. L'art. 1-*bis* (introdotto dalla legge di conversione) disciplina le modalità di nomina e la composizione della commissione esaminatrice, istituita presso il Ministero della giustizia (art. 22 R.D.L. 1578/33), la quale è chiamata - tra l'altro - a definire i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali, nonché delle sottocommissioni presso ogni sede di Corte d'appello. L'art. 1-*ter* (anch'esso introdotto dalla legge di conversione) si occupa degli adempimenti cui i candidati devono ottemperare (art. 16 R.D. 37/1934), e conseguente obbligo di produzione della relativa documentazione; l'art. 2, aggiungendo due commi all'art. 15 R.D. 37/1934, introduce il meccanismo del sorteggio nell'abbinamento tra le commissioni esaminatrici istituite presso ciascuna Corte d'appello e i candidati individuati ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 101/90, così come modificato dal decreto-legge in questione: il sorteggio viene effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte d'appello che presentino caratteristiche omogenee in relazione al numero di domande di ammissione presentate. L'art. 3 disciplina le procedure di correzione delle prove scritte (art. 23 R.D. 37/1934), mentre l'art. 4 sancisce i divieti cui incorrono i candidati (art. 21 R.D. 37/1934) e l'art. 5 l'oggetto delle prove scritte e orali (art. 17-*bis* R.D. 37/1934).

Il summenzionato regio decreto-legge 1578/1933, nel dettare le norme relative all'iscrizione all'albo professionale, oltre a disporre l'iscrizione all'albo professionale quale condizione imprescindibile per l'esercizio della professione di avvocato, configurava alcune incompatibilità assolute, cui incorrevano i titolari di impiego od ufficio pubblico o privato, fatta eccezione per i professori universitari e gli assistenti universitari, i professori di istituti secondari dello Stato e gli avvocati degli uffici legali di enti pubblici limitatamente agli affari propri dell'ente di appartenenza. Successivamente, l'art. 1, commi 56 e 56-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662[147], collegata alla legge finanziaria 1997,

---

[144] "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*".
[145] "*Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 1578/33*".
[146] "*Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale*".
[147] *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".*

aveva introdotto deroghe a tali incompatibilità in favore di alcune categorie di dipendenti pubblici, in particolare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e con prestazione lavorativa non superiore ad un determinato ammontare di ore, abrogando le disposizioni che vietavano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i predetti soggetti, ferme restando le disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. La **legge 25 novembre 2003, n. 339**[148] ha sostanzialmente reintrodotto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si trovano nelle categorie suddette, il divieto generale di cui all'art. 3, comma 2, del R.D.L. n. 1578/1933. I dipendenti che avevano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge 662/1996 e risultavano ancora iscritti, hanno potuto optare per il mantenimento del rapporto di impiego, previa comunicazione al Consiglio dell'ordine presso il quale risultavano iscritti, con conseguente diritto di essere reintegrati nel rapporto di lavoro a tempo pieno; in alternativa, il pubblico dipendente ha potuto optare per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Il **decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56**[149], attuativo di una direttiva comunitaria in materia di riciclaggio dei proventi da attività illecite, ha esteso gli obblighi di identificazione del cliente e denuncia delle operazioni sospette, già gravanti sulle istituzioni finanziarie, ad altre persone fisiche e giuridiche, quali ad esempio gli avvocati, i notai, i commercialisti, i revisori contabili e i consulenti del lavoro. Il decreto legislativo ha altresì apportato alcune modifiche alla legge antiriciclaggio (decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197).

La **legge 27 luglio 2004 n. 188** ha convertito in legge, con modificazioni, il **decreto-legge 24 giugno 2004 n. 158**[150]. Il decreto in questione ha disposto la **proroga degli organi collegiali provinciali, regionali e nazionali di numerosi ordini professionali** (dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo) fino alla data di entrata in vigore del regolamento che definisce le procedure elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare, prevedendo altresì che il regolamento *de quo* fosse emanato entro il 31 dicembre 2004 e che entro la medesima data avessero luogo le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati (disposizione introdotta dalla legge di conversione).

---

[148] *"Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione forense".*

[149] "*Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite*".

[150] "*Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché protezione dei dati personali*".

Il decreto conteneva inoltre una proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni (già esaminata nel capitolo relativo alle spese di giustizia) e di protezione dei dati personali.

Si è infine intervenuto in materia di protezione dei dati personali, in particolare modificando, anche in questa sede, il decreto legislativo 196/2003. In particolare è stato novellato l'art. 180 *(Misure di sicurezza)*, prorogando i termini per l'adozione, da parte dei titolari del trattamento, di misure minime di sicurezza, ovvero quel complesso di misure tecnico - organizzative che il titolare del trattamento è obbligato ad adottare per assicurare un livello - base di protezione dei dati personali da lui trattati; rispetto alle norme contenute nel D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318[151], il sistema viene semplificato, anche per quanto concerne la gestione degli strumenti elettronici detenuti. Si è inoltre proceduto a modificare l'art. 181 del medesimo decreto legislativo, al fine di prorogare il termine entro cui tutte le pubbliche amministrazioni devono identificare, con atto regolamentare, le tipologie di dati sensibili dalle stesse trattati e le operazioni eseguibili con tali dati, in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguito. Tale disciplina è estesa al trattamento dei dati giudiziari da parte di soggetti pubblici.

La **legge 24 febbraio 2005 n. 34**[152] contiene delega al Governo per l'**istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**. La previsione di un unico albo professionale si fonda sulla natura pressoché unitaria dei rispettivi ambiti professionali e sull'identità dei percorsi formativi, in considerazione della normativa comunitaria in materia, la quale prevede la corrispondenza tra percorsi formativi e titoli professionali, nonché della riforma universitaria. Proprio al fine di evitare una indebita duplicazione di figure professionali e per rendere trasparente al cittadino la reale qualificazione nell'ambito della fornitura di servizi professionali, il Governo è stato invitato dal Parlamento a procedere alla riunificazione ordinamentale delle indicate professioni economico-contabili. L'art. 3 della legge di delegazione contiene i principi e i criteri direttivi cui il decreto legislativo istitutivo dell'Albo unico avrebbe dovuto informarsi. Tra queste: le modalità per la costituzione del Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo ordine professionale e la relativa composizione, secondo principi di proporzionalità e di rappresentatività; la previsione delle classi di laurea e di laurea specialistica; l'istituzione di due sezioni dell'Albo, una sezione riservata ai possessori di laurea specialistica e l'altra riservata ai possessori di laurea triennale, con la previsione della possibile attribuzione, per gli iscritti alla prima sezione, di nuove competenze che presentino profili di interesse pubblico generale; la disciplina delle prove degli esami di stato per l'iscrizione alle sezioni dell'Albo, con la previsione della

---

[151] "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675*".

[152] "*Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici e conseguente esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni tra università ed enti locali.

La legge contiene una seconda delega al Governo per l'emanazione di norme volte a sostenere l'iniziativa dei competenti organi di amministrazione di due Casse nazionali di previdenza e di assistenza istituite a favore dei dottori commercialisti e a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonché per l'esenzione da imposte e tasse degli atti finalizzati all'unificazione. Un'ultima, ulteriore delega al Governo è prevista all'art. 5: con essa si delega l'Esecutivo ad emanare norme per l'attribuzione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, salvaguardando l'autonomia del registro dei revisori contabili rispetto agli albi tenuti dall'ordine dei dottori commercialisti, non alterando le funzioni e le competenze della commissione centrale per i revisori contabili come pure la disciplina normativa prevista dell'esame di accesso al registro dei revisori contabili, mantenendo inoltre in capo al Ministero le già previste competenze in materia. A seguito della legge di delega, il Governo ha emanato il **decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139**[153] e il **decreto legislativo 23 gennaio 2006 n. 28**[154].

Il quadro della legislazione in materia di professioni è infine completato da alcuni decreti legislativi. Il primo è il **decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30**[155], ricognitivo dei principi fondamentali in materia di professioni, desumibili dalle leggi vigenti, alla cui luce le Regioni devono esercitare la propria potestà legislativa, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Gli altri sono stati adottati dal Governo in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della **legge 28 novembre 2005, n. 246**[156], che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In particolare, sono stati al momento pubblicati il **decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166**[157], recante modifiche alla normativa che disciplina l'accesso alla professione di notaio, e il **decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182**[158], che introduce per i notai l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività professionale. Non risulta allo stato ancora pubblicato un terzo decreto legislativo recante la revisione dell'ordinamento disciplinare per i notai.

---

[153] "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*".

[154] "*Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili*".

[155] "*Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131*".

[156] "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*".

[157] "*Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246*".

[158] "*Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246*".

2. Disegni di legge il cui *iter* non è giunto a conclusione

A.S. 490 – "*Disciplina della professione di investigatore privato*" (approvato in sede referente e in stato di relazione all'Aula).

A.S. 817 – "*Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati*" (sostanzialmente confluito nel decreto competitività).

La cooperazione internazionale

1. Rapporti con l'Unione Europea

Nel corso della XIV legislatura sono stati realizzati due importanti passi in direzione di un sistema penale europeo attraverso la legge **14 marzo 2005, n. 41** recante "*Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità*" e la legge **22 aprile 2005, n. 69,** recante "*Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri*".

In particolare il primo provvedimento, oltre a disciplinare la nomina, l'ufficio e i poteri del membro nazionale dell'Eurojust, incide sul diritto interno conferendo al membro nazionale stesso rilevanti poteri in materia di accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali.

La legge sul mandato d'arresto europeo, definito come decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, ne dà esecuzione definendo la procedura di consegna passiva (capo I) e attiva (capo II) e fissando taluni limiti.

In particolare l'Italia stabilisce una serie di riserve all'esecuzione del mandato d'arresto europeo individuate nel rispetto delle garanzie per l'imputato assicurate dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione sui diritti dell'uomo; a tal fine l'art. 19 disciplina la richiesta di garanzie allo Stato che ha emesso il mandato d'arresto e l'art. 18 i casi di rifiuto di consegna.

2. Accordi multilaterali nel campo della giustizia e cooperazione internazionale.

La **legge 2 agosto 2002, n. 181,** recante "*Disposizioni in materia di cooperazione con il tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel Ruanda e stati vicini*" ha stabilito le modalità di cooperazione con il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione 1165/1998 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del capitolo VII dello Statuto dell'ONU.

In particolare la legge disciplina il trasferimento dei procedimenti penali pendenti in Italia al tribunale internazionale quando questo lo richieda a norma dell'art. 8 del proprio statuto, consentendo la riapertura del procedimento nazionale solo quando il procuratore del tribunale internazionale decida di non formulare l'atto di accusa, o questo non sia confermato dal giudice, ovvero qualora il tribunale internazionale dichiari la propria incompetenza.

La legge stabilisce il divieto di nuovo giudizio per il medesimo fatto per i soggetti già giudicati con sentenza definitiva dal tribunale internazionale.

La legge stabilisce poi le modalità per il riconoscimento della sentenza del tribunale internazionale da parte della Corte d'appello di Roma qualora il tribunale internazionale abbia indicato l'Italia come luogo di espiazione della pena e detta le modalità di esecuzione della pena stessa.

La legge disciplina quindi le modalità di collaborazione giudiziaria, anche per quanto riguarda la consegna dell'imputato e l'applicazione di misure cautelari, e impegna lo Stato italiano a favorire la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e dell'attività del Tribunale e alla raccolta e trasmissione di informazioni.

La legge **14 gennaio 2003, n. 7**, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento all'ordinamento interno*", nel dare esecuzione alla Convenzione in titolo, modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo una nuova fattispecie di sanzione amministrativa per le società e gli Enti in relazione alla commissione di delitti aventi come finalità terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Oltre a stabilire la sanzione della nullità per le operazioni finanziarie compiute al fine di sostenere attività di terrorismo internazionale, la legge estende a queste fattispecie le misure disciplinari previste per l'attività bancaria dall'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente la repressione del fenomeno della mafia.

Il trattamento dei dati personali

Il **decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467**[159], attuativo della delega contenuta nella legge 31 dicembre 1996, n. 676[160], poi prorogata dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127[161], ha apportato alcune modifiche alla legge 31 dicembre 1996, n. 675[162], che costituiva a quel tempo la normativa fondamentale in materia di trattamento dei dati personali.

La suddetta legge 127/2001 ha altresì delegato il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione. La delega è stata attuata mediante l'adozione del **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196** recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**". Il codice è diviso in tre parti: la prima contiene le disposizioni generali applicabili a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della parte II; quest'ultima contiene dunque le disposizioni relative a specifici settori, ad integrazione o modificazione delle disposizioni generali; la terza reca le disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato e al sistema sanzionatorio.

Il Codice è stato successivamente oggetto di ulteriori interventi da parte del legislatore, tra i quali si possono ricordare quello operato con legge 1/2003 (per la quale si fa riferimento alla sezione del presente dossier relativa all'organizzazione della giustizia) e con legge 188/2004 (il cui contenuto è descritto nella sezione relativa alle professioni.

---

[159] "*Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127*".

[160] "*Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*".

[161] "*Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali*".

[162] "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*".

Altri provvedimenti

Con la legge **15 marzo 2003, n. 107** è stata approvata l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause delle anomale archiviazioni e sull'occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascismi, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 5.000 vittime.

Il termine di durata della Commissione, originariamente previsto in un anno dalla sua costituzione, è stato poi prorogato fino alla fine della legislatura dalla legge 25 agosto n. 232.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XIV LEGISLATURA

844	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3793. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
845	Dossier	Sbocchi professionali dei laureati e dei diplomati nel 1° quadriennio del secolo XXI (Indagini Istat)
846	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3798. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, recante misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie"
847	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 3797 - Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante modificazioni alla composizione grafica delle schede per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
848	Dossier	La riforma del federalismo in Germania. Introduzione, testo a fronte, disegni di legge.

XV LEGISLATURA

1	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la prima applicazione
2	Dossier	Indicatori socio-economici territoriali: la regione Sardegna. 2° edizione* (aggiornata alla nuova articolazione provinciale)
3	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 379 "Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"
4	Dossier	Dossier di inizio legislatura relativamente alle materie di competenza della 7ª Commissione permanente
5	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 325 "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare"
6	Dossier	Documentazione su alcuni profili di bioetica relativi al progetto di decisione sul Settimo programma quadro comunitario sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico
7	Dossier	European Economy. Public Finance in EMU - 2006. A report by the Commission services
8	Dossier	Riforma del Parlamento ed autonomie territoriali. Il Senato federale nel testo sottoposto a referendum (A.S. 2544-D)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
http://www.senato.intranet/intranet/Studi/home.htm

Senato della Repubblica
www.senato.it